

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il presente modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. il~~21.12.~~ 2022.

INDICE

DEFINIZIONI

1. PARTE GENERALE: PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali

1.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»

1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero

1.9 Il tentativo

1.10 Apparato sanzionatorio

1.10.1 Le sanzioni pecunarie

1.10.2 Le sanzioni interdittive

1.10.3 Altre sanzioni

1.11 Vicende modificative dell'ente

1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito

1.13 Sindacato di idoneità

1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria

2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

2.2 Modello di governance della SOCIETA'

2.3 Principi etici

2.4 Assetto organizzativo della SOCIETA'

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA': PARTE GENERALE

3.1 Obiettivi perseguiti

3.2 I DESTINATARI DEL MODELLO

3.3 Piano di formazione e comunicazione

4. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

4.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione

4.2 Parere preventivo dell'ODV

4.3 Comunicazioni dell'ODV

4.4 Adozione nuove Procedure

5. L'ORGANISMO - ODV

5.1 L'ODV e obblighi informativi

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV

5.3 Funzioni e poteri dell'ODV

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO – ODV - Flussi informativi

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

5.6 Reporting dell'ODV verso gli organi societari

5.7 Verifiche e controlli sul MODELLO

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

6.5 Misure nei confronti dei Sindaci

6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

7 PARTI SPECIALI - PREMESSA

8 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI - PRINCIPI GENERALI

9 PROCEDURE DI CONTROLLO GENERALI

10 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

12 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

12.1 Procedure di controllo specifiche

12.1.1 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali

12.1.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

12.1.3 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

12.1.4 Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali

12.1.5 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici

12.1.6 Processi di supporto

13 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

14 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

15 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

15.1 Procedure di controllo specifiche

16 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

17 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

18 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

18.1 Procedure di controllo specifiche

18.1.1 Definizione delle politiche commerciali

18.1.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita

18.1.3 Attività di comunicazione relativa ai prodotti

18.1.4 Specifiche tecniche dei prodotti

19 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

20 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

21 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

21.1 Procedure di controllo specifiche

21.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

21.1.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

21.1.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

21.1.4 Attività relative alle riunioni assembleari

21.1.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

21.1.6 Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie

21.1.7 Gestione degli interessi degli amministratori

22 LA TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

23 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

24 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

24.1 Procedure di controllo specifiche

25 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

26 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

27 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

27.1 Procedure di controllo specifiche

28 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CRIMINE ORGANIZZATO
TRANSDAZIONALE E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

29 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI DI RISCHIO

30 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

30.1 Procedure di controllo specifiche

30.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento

30.1.2 Processo di gestione delle transazioni finanziarie

30.1.3 Gestione fiscale

31 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

32 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

33 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

33.1 Procedure di controllo specifiche

33.1.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

33.1.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

33.1.3 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

33.1.4 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori

33.1.5 Attività di sorveglianza sanitaria

33.1.6 Attività di informazione

33.1.7 Attività di formazione

33.1.8 Rapporti con i fornitori

33.1.9 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

33.1.10 Gestione degli asset aziendali

34 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

35 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

36 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

36.1 Procedure di controllo specifiche

37 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI

38 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

39 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

39.1 Procedure di controllo specifiche

39.1.1 Politiche di sicurezza

39.1.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

39.1.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

39.1.4 Sicurezza fisica e ambientale

39.1.5 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

39.1.6 Controllo degli accessi

39.1.7 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

39.1.8 Risorse umane e sicurezza

40 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DEL DIRITTO D'AUTORE

41 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

42 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

42.1 Procedure di controllo specifiche

42.1.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore

42.1.2 Installazione di software

42.1.3 Acquisto di servizi di sviluppo software

43 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

44 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

45 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

45.1 Procedure di controllo specifiche

45.1.1 Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari

45.1.2 Miscelazione non consentita di rifiuti

45.1.3 Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria

45.1.4 Rapporti con i fornitori

45.1.5 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

45.1.6 Gestione degli asset aziendali

46 LA TIPOLOGIA DI REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

47 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

48 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

48.1 Procedure di controllo specifiche

48.1.1 Assunzioni personale

48.1.2 Appalti e subappalti affidati a società o imprese che utilizzano cittadini di Paesi terzi

49. La tipologia del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

50. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

51. Il sistema dei controlli

51.1 Procedure di controllo specifiche

51.1.1 Assunzione di personale

51.1.2 Gestione del personale

51.1.3 Codice Etico

52. La tipologia dei reati tributari

53. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

54. Il sistema dei controlli

54.1 Procedure di controllo specifiche

54.1.1 Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte

54.1.2 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

54.1.3 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, il Revisore ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

54.1.4 Rapporti con i fornitori e subappaltatori

54.1.5. Raggruppamenti temporanei di imprese

54.1.6 Rapporti con i consulenti

54.1.7 Omaggi e spese di rappresentanza

54.1.8 Sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

54.1.9 Finanza agevolata

55. La tipologia dei reati di contrabbando

56. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

57. Il sistema dei controlli

57.1 Procedure di controllo specifiche

57.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento, selezione dei fornitori e/o degli spedizionieri

57.1.2 Processo di gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi.
Importazione di merci da Paesi extra UE

57.1.3 Gestione fiscale

DEFINIZIONI

A) DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

B) TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);

C) REATI PRESUPPOSTO: reati per i quali la SOCIETÀ può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti apicali e/o dai soggetti in posizione subordinata;

D) ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF;

E) SOCIETÀ: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. (in breve AEC);

F) MODELLO: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;

G) SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della SOCIETÀ², anche in forza di un contratto di lavoro subordinato;

H) SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato non apicale, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato³ e i soggetti esterni alla SOCIETÀ ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI ;

I) DESTINATARI DEL MODELLO o DESTINATARI: i soggetti, così come indicati nel punto

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsiasi voglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

² Art. 5.1, lett. a) del DECRETO.

³ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli art. 61 e ss. D. lgs. 276 del 2003.

3.2 del presente MODELLO, nei riguardi dei quali trova applicazione il MODELLO;

L) PROSSIMI CONGIUNTI: il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno;

M) ORGANISMO o ODV: Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 5 del presente MODELLO;

N) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli;

O) COLLABORATORI: soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale;

P) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione⁴;

Q) DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa⁵;

R) LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria in vari aggiornamenti successivi;

⁴ Secondo la definizione datane dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁵ Secondo la definizione datane dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

U) BUSINESS PARTNER: i soggetti che agiscono da intermediari tra AEC e qualsiasi terza parte nel settore pubblico o privato e che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- sono in grado di influenzare la condotta e/o le decisioni di una terza parte a favore di AEC a causa, per esempio, dell'attività esercitata per conto della Società o della posizione/rapporti nei confronti della terza parte;
- percepiscono un compenso o altri vantaggi economici (comprese eventuali riduzioni di prezzo) da AEC.

1. PARTE GENERALE: PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi⁶.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta di natura amministrativa dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica⁷.

Secondo la disciplina introdotta dal DECRETO, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato tassativamente previste dal DECRETO e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse⁸.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito e non la sostituisce; la stessa sussiste anche se l'autore del

⁶ Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/2000.

⁷ Art. 1.2 del Decreto.

⁸ Art. 5 comma 1, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative che sono applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato⁹. Qualora intervengano atti interruttivi¹⁰, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione¹¹. A differenza di quanto previsto per la prescrizione del reato, per la responsabilità amministrativa da reato non è previsto alcun limite massimo.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti a lui funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹².

1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso¹³.

L'ente non può nemmeno essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse e a suo vantaggio da soggetti qualificati ex art. 5 del DECRETO, di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal

⁹ Art. 22, comma 1, del DECRETO.

¹⁰ Art. 22, Comma 2, del DECRETO, "Prescrizione – Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59".

¹¹ Art. 2, comma 3, del DECRETO.

¹² Art. 5, comma 3, del DECRETO, "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹³ Art. 2, del DECRETO.

DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Nel presente Modello, le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO ricomprese sono elencate in ognuno dei capitoli della Parte Speciale.

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il DECRETO prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato o l'illecito amministrativo commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità anche non esclusiva con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

- ✓ «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (SOGGETTI APICALI);
- ✓ «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- ✓ SOGGETTI APICALI quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente¹⁴;
- ✓ SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei SOGGETTI APICALI.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge.

È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di condizioni alcune descritte in positivo, altre in negativo di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

La normativa, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo prima della commissione del reato abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali¹⁵

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

¹⁴ Es. socio sovrano.

¹⁵ Art. 6 del DECRETO

- ✓ «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- ✓ «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- ✓ «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- ✓ «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"¹⁶.

1.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe¹⁷.

¹⁶ La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente]sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

¹⁷ Art. 7, comma 1, del DECRETO.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «SOGGETTI APICALI», il modello deve:

- ✓ «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (c.d. mappatura dei rischi);
- ✓ «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'ORGANISMO;
- ✓ «individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;
- ✓ «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;
- ✓ «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello»; tale sistema disciplinare comprende anche le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, come previsto dalla lett. d) aggiunta al comma 2 bis dell'art. 6 del Decreto dalla Legge 179/2017 (whistleblowing).

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, «in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti¹⁸:

¹⁸ Art. 7, comma 4, del DECRETO.

- ✓ «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;
- ✓ «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso DECRETO commessi all'estero¹⁹.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- ✓ il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del DECRETO;
- ✓ l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ✓ l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- ✓ sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

¹⁹ Art. 4, del DECRETO, 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento²⁰. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.10 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive²¹.

1.10.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1549,37.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- ✓ il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ✓ l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

²⁰ Art. 26, del DECRETO.

²¹ Artt. 9-23 del DECRETO

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati. Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.10.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono avere ad oggetto solo «la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente»²².

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- ✓ l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ la Società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

²²Art. 14, comma 1, del DECRETO, 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

✓ in caso di reiterazione degli illeciti²³.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente²⁴.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate nei casi più gravi in via definitiva²⁵. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO²⁶.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e

²³ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

²⁴ Art.14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

²⁵ Art. 16, del DECRETO, 1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

²⁶ 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- ✓ abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti considerati di ravvedimento operoso anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.10.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni²⁷:

- ✓ la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- ✓ la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.11 Vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda²⁸.

²⁷ Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del DECRETO nonché dagli articoli 3, 10, 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

²⁸ Art. 28-33, del DECRETO.

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune²⁹, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato³⁰, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- ✓ da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- ✓ dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto³¹.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione³². L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione³³ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

²⁹Art. 27, comma 1, del DECRETO, 1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

³⁰Art. 8, del DECRETO, 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

³¹Art. 28, del DECRETO, 1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

³² Art. 29, del DECRETO, 1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

³³ Art. 2504-bis, primo comma, c.c.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione³⁴.

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non opera per gli enti beneficiari, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO³⁵ chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria³⁶ facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

³⁴Art. 30, del DECRETO, 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

³⁵Art. 31, del DECRETO, 1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

³⁶ Secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del DECRETO.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- ✓ la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- ✓ l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti³⁷, ricorrente allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria³⁸.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito

³⁷Art. 20, del DECRETO, 1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

³⁸Art. 33, del DECRETO, 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende³⁹.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente⁴⁰, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente⁴¹. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore⁴².

1.13 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- ✓ la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- ✓ il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio *ex ante* in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee

³⁹ Art. 36, del DECRETO, 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

⁴⁰ Art. 38, del DECRETO.

⁴¹ Art. 38, comma 2, del DECRETO.

⁴² Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO.

Guida di Confindustria

Il DECRETO prevede che «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati»⁴³.

Confindustria, il 7 marzo 2002 ha approvato le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, successivamente integrate e modificate più volte, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria, costante riferimento generale nell'elaborazione del presente MODELLO, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- ✓ identificazione dei rischi;
- ✓ definizione dei protocolli;
- ✓ adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un CODICE ETICO con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- ✓ individuazione dei criteri per la scelta dell'ORGANISMO, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

⁴³ Art. 6, comma 3, del DECRETO.

2. PARTE GENERALE: DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

La SOCIETÀ, con sede legale in Subbiano (AR), è una società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha ad oggetto lo studio, la progettazione, la costruzione ed il commercio di apparecchi per illuminazione stradale, artistica, arredo urbano e per illuminazione in genere; esercizio di attività tramite laboratori fotometrici in conto proprio e di terzi; progettazione, sviluppo e commercio di elettronica e software annesso e connesso con la propria attività; costruzione di stampi, attrezzature ed affini, nonché lo stampaggio e le lavorazioni meccaniche in genere.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere (ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico) operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso con il proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

In particolare, la SOCIETA' rappresenta una delle più importanti realtà italiane nel campo della ricerca, sviluppo, progettazione e vendita di prodotti e soluzioni applicative per il mercato dell'illuminazione con una progressiva crescita di fatturato, personale dipendente e dimensioni.

2.2 Modello di *governance* della SOCIETÀ

La SOCIETÀ è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei soci determina numero e durata dell'incarico dei Consiglieri, che può essere anche a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento di questi al Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo all' Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate alla decisione dei soci.

Il Consiglio nomina l'Organismo di Vigilanza, sulla cui composizione e attività si rimanda al capitolo 5.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il controllo contabile è stato attribuito, con delibera assembleare, al Revisore.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2.3 Principi etici

Come indicato nel CODICE ETICO, la Società deve operare nel rispetto delle norme vigenti e delle Procedure aziendali che vengono emanate nel tempo.

I valori fondamentali (principi etici)⁴⁴ su cui si basa l'attività della SOCIETA' sono:

- *Valore strategico delle risorse umane*
- *Qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati*
- *Redditività*
- *Integrità*
- *Conflitto di interessi*
- *Imparzialità*
- *Riservatezza e tutela della privacy*
- *Responsabilità individuale*
- *Trasparenza della contabilità*

⁴⁴ Per un maggior approfondimento si rimanda al codice etico della Società.

2.4 Assetto organizzativo della SOCIETÀ

La direzione aziendale della SOCIETÀ, in linea con le strategie e gli obiettivi concordati, ha definito la struttura organizzativa più idonea a raggiungere tali obiettivi. Per tale aspetto, si rimanda al Manuale del Sistema di Gestione aziendale, nella sua revisione applicabile.

3. PARTE GENERALE: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ'

3.1 Obiettivi perseguiti

La SOCIETÀ, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il MODELLO previsto dal DECRETO.

L'adozione da parte della SOCIETÀ di un proprio MODELLO ha comportato, dunque, un'attività d'adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti dal DECRETO e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati da esso richiamati.

Il MODELLO, pertanto, unitamente a tutte le Procedure aziendali, compreso il Sistema Gestione Qualità ISO 9001, da intendersi comunque parte sostanziale ed integrante del presente MODELLO anche nel caso in cui non siano espressamente richiamate nel presente documento, è parte del sistema di controllo integrato adottato dalla SOCIETÀ che si fonda su un efficiente sistema di flussi informativi, basato anche su strumenti informatici, procedure di controllo e verifica e di segregazione delle funzioni.

Il presente MODELLO è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ.

Il presente MODELLO è ispirato alle LINEE GUIDA di Confindustria.

Il CODICE ETICO assunto dalla SOCIETÀ rappresenta la massima espressione dei principi guida della SOCIETÀ. In tale veste, esso costituisce il principio ispiratore di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Con l'adozione del MODELLO la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *corporate governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

In particolare, il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ, esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti, si pone;
- d) efficiente ed equilibrata organizzazione della SOCIETÀ, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa (i DESTINATARI), sempre

garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;

c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari;

d) confermare che la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della SOCIETÀ;

e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;

f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, o con altri enti, in documenti veritieri e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;

g) attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;

h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a internet esclusivamente in conformità ai regolamenti interni adottati in materia.

3.2 I destinatari del modello

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;

- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato della medesima;
- a chi intrattiene con la SOCIETÀ rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 7.6 (collaboratori esterni e business partner).

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

3.3 Piano di formazione e comunicazione

La SOCIETÀ, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della SOCIETÀ è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della SOCIETÀ in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del MODELLO sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

Ogni DESTINATARIO è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MODELLO;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del MODELLO, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la SOCIETÀ intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del MODELLO da parte dei DESTINATARI, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto. Deve essere garantita ai DESTINATARI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il MODELLO (CODICE ETICO, informazioni sulle strutture organizzative della SOCIETÀ, sulle attività e sulle Procedure aziendali) direttamente sull'intranet aziendale in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete intranet, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione anche con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i DESTINATARI circa le eventuali modifiche apportate al MODELLO, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà richiesta da parte della funzione Personale una dichiarazione di osservanza dei principi del MODELLO:

- ai componenti degli organi sociali;
- ai dirigenti;
- al personale direttivo e a quello con funzioni di rappresentanza della SOCIETÀ;
- al personale presente in organigramma;
- al personale con poteri di firma conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO e del CODICE ETICO dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: collaboratori esterni e business partner).

4. PARTE GENERALE: ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

4.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza per l'adozione e la modificazione del MODELLO:

- a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ODV e in ogni caso dopo averlo consultato al proposito, qualora intervengano apprezzabili eventi, mutamenti o modifiche: o nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della SOCIETÀ; o nella struttura societaria, nell'organizzazione o articolazione della SOCIETÀ; o nell'attività della SOCIETÀ o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela; o nell'attività di controllo dell'ODV.
- c) le funzioni aziendali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle Procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

4.2 Parere preventivo dell'ODV

Le proposte di modifica al MODELLO di cui al punto 4.1. lettere a) e b) sono preventivamente comunicate all'ODV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'ODV, deve fornire adeguata motivazione.

4.3 Comunicazioni dell'ODV

L'ODV deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

4.4 Adozione nuove Procedure

Eventuali nuove Procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere comunicate all'ODV.

5. PARTE GENERALE: L'ORGANISMO DI VIGILANZA – ODV

5.1 L'ODV e gli obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del MODELLO, sull'osservanza del medesimo da parte dei DESTINATARI, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'ORGANISMO DI VIGILANZA, istituito dalla SOCIETÀ al suo interno.

Il DECRETO non dà indicazioni circa la composizione dell'ODV.

Le LINEE GUIDA di Confindustria hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti su caratteri e composizione dell'ODV. Da un lato, si è posto l'accento sull'importanza del carattere di continuità dell'azione dell'ODV, che deve poter dedicare le risorse necessarie all'assolvimento dei rilevanti compiti che gli sono propri. Dall'altro, le LINEE GUIDA ipotizzano una serie di soluzioni alternative ai fini della composizione dell'ODV, fra le quali anche l'inserimento tout court di organismi già esistenti all'interno della SOCIETÀ.

La SOCIETÀ ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'autonomia, la continuità e l'effettività dei controlli cui l'ODV è preposto.

La SOCIETÀ ha identificato il proprio ORGANISMO ODV in un organismo monocratico composto da un professionista esterno, con comprovata conoscenza della materia in oggetto ed esperienza nella partecipazione ad altri ODV.

Conformemente a quanto disposto dal DECRETO, l'ORGANISMO è autonomo, costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'ODV. La nomina quale componente dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ODV, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa.

L'ODV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

L'ODV rimane in carica fino a quando resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In seguito all'approvazione del MODELLO o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'ODV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- ✓ relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione;
- ✓ conflitti di interesse, anche potenziali, con la SOCIETÀ, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV;
- ✓ titolarità, diretta o indiretta, di quote di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla SOCIETÀ;
- ✓ aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione o controllo (ovvero essere stato membro del Collegio Sindacale o aver lavorato come revisore esterno del bilancio) della SOCIETÀ;
- ✓ rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV;
- ✓ sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DECRETO;
- ✓ pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 142350 e L. 31 maggio 1965 n. 57551 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2-bis L. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- ✓ essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Ciascun componente dell'ODV è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per "giusta causa" di revoca si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale:

- ✓ l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- ✓ l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 5.7;
- ✓ l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero da sentenza di applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) emessa nei confronti della Società ai sensi del DECRETO;
- ✓ l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'ODV;
- ✓ il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un ODV ad interim.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione. In tal caso, il membro dell'ODV nominato dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il soggetto sostituito.

L'ODV si riunisce periodicamente e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

L'ODV ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

5.3 Funzioni e poteri dell'ODV

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della SOCIETÀ. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'ODV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della SOCIETÀ.

L'ODV, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della SOCIETÀ, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

L'ODV può richiedere l'impegno di risorse economiche, qualora tale impiego sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ODV deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva per le conseguenti determinazioni.

In particolare, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- ✓ svolgere periodica attività di vigilanza, con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'ODV, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del MODELLO. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza l'ODV può avvalersi del personale delle varie funzioni della SOCIETÀ, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;
- ✓ curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MODELLO, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- ✓ verificare il rispetto delle Procedure previste dal MODELLO e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- ✓ segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti le violazioni accertate del MODELLO;
- ✓ richiedere al Presidente o all'Amministratore Delegato l'utilizzo di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- ✓ curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- ✓ svolgere le funzioni di cui al capitolo 5;
- ✓ disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- ✓ prevedere specifici controlli a sorpresa e di carattere continuativo nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ✓ vigilare sugli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del DECRETO, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- ✓ fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel MODELLO;

- ✓ accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della SOCIETÀ senza necessità di alcun consenso preventivo e senza preavviso per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal DECRETO, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- ✓ richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti, agli agenti e ai rappresentanti esterni alla SOCIETÀ tenuti all'osservanza del MODELLO.

Il componente dell'ODV nonché i soggetti dei quali l'ODV, a qualsiasi titolo, eventualmente si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'ODV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ODV.

L'ODV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella SOCIETÀ.

L'ODV potrà avvalersi delle funzioni presenti in SOCIETÀ in virtù delle relative competenze.

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO - ODV - Flussi informativi

L'ODV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione o elusione del MODELLO o delle Procedure o che, in ogni caso, sono rilevanti ai fini del DECRETO.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.⁴⁵.

⁴⁵ Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105. Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Devono essere trasmesse all'ODV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- ✓ le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al MODELLO (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- ✓ le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni riguardano:

- ✓ le operazioni che ricadono nelle aree definite a rischio;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al DECRETO;
- ✓ i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali relativi a operazioni a rischio;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Per quanto concerne partner, collaboratori esterni, ecc., è previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o da un rappresentante della SOCIETÀ una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del MODELLO.

La SOCIETÀ adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'ODV informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal MODELLO, dalle Procedure stabilite per la sua attuazione.

Inoltre, si segnala che la Legge n. 179 del 30.11.2017 modifica l'art. 6 del Decreto 231, al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative. Tale principio, noto anche come Whistleblowing, viene adottato anche in AEC ILLUMINAZIONE. Il "whistleblower" (soffiatore nel fischiotto) è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa, rileva una situazione scorretta sotto un qualsiasi profilo (possibile frode, un pericolo, violazione procedure interne, serio rischio) che possa danneggiare i colleghi, la Società o qualsiasi altro soggetto o che, al di là del vantaggio o del danno di qualcuno, costituisca un illecito; e per questo decide di segnalarla.

In AEC ILLUMINAZIONE è già attivo un canale di segnalazione di illeciti previsto dal presente Modello, le cui segnalazioni sono verificate dall'Organismo di Vigilanza. Sono sempre garantiti l'anonimato e la tutela del segnalante. E' altresì garantita la tutela delle persone accusate falsamente ed in malafede.

Per le sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione, si rimanda a quanto specificato al Cap. 6.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel MODELLO è conservata dall'ODV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

5.6 Reporting dell'ODV verso gli organi societari

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting:

- ✓ su base continuativa l'ODV riporta al Consiglio di Amministrazione tramite il suo Presidente o l'Amministratore Delegato;
- ✓ su base periodica, almeno annuale, presentando una relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO.

Le relazioni predisposte dall'ODV sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al MODELLO e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- ✓ eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle Procedure previste dal MODELLO o adottate in attuazione o alla luce del MODELLO e del CODICE ETICO;
- ✓ il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;
- ✓ le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla SOCIETÀ, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- ✓ una valutazione complessiva sul funzionamento del MODELLO con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

5.7 Verifiche e controlli sul MODELLO

L'ODV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla SOCIETÀ con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'ODV.

All'ODV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

6. PARTE GENERALE: SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della SOCIETÀ deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del MODELLO, delle procedure di attuazione e del CODICE ETICO comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

I Quadri, gli impiegati e gli operai sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Industria").

L'ODV, qualora opportuno, sentiti i responsabili delle funzionali aziendali interessate, approva preliminarmente le nuove tipologie di rapporti giuridici e le modifiche di quelli in essere con soggetti esterni alla SOCIETÀ alle quali, al fine di prevenire i REATI, è opportuno applicare le previsioni del MODELLO, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MODELLO a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle Procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'ODV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'ODV deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO o delle Procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle Procedure prima richiamate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente MODELLO, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della SOCIETÀ.

In ogni caso, è attribuito all'ODV, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del DECRETO.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal MODELLO da parte del personale della SOCIETÀ costituisce sempre illecito disciplinare, per il quale sarà applicata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ✓ la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del MODELLO e delle Procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
- ✓ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- ✓ l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- ✓ l'omessa redazione della documentazione prevista dal MODELLO o dalle Procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il sistema disciplinare comprende anche le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, come previsto dalla lett. d) aggiunta al comma 2 bis dell'art. 6 del Decreto dalla Legge 179/2017 (whistleblowing).

Il CODICE ETICO e la disciplina sanzionatoria prevista dal presente MODELLO sono resi disponibili in intranet dalla SOCIETÀ, nonché portati a conoscenza dei DESTINATARI con i mezzi più efficaci.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO costituisce

adempimento da parte dei dipendenti della SOCIETÀ degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.⁴⁶; obblighi dei quali il contenuto del medesimo MODELLO rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I provvedimenti disciplinari sono applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicabile, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni, in particolare:

1. qualora la violazione sia di lieve entità, si applica il richiamo verbale:

- al lavoratore che violi, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, le previsioni del MODELLO o una delle procedure stabilite per l'attuazione dal MODELLO (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso;
- qualora il lavoratore ometta di redigere la documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;

2. qualora le violazioni di cui ai punti precedenti siano gravi o reiterate, si applica il richiamo scritto;

3. si applica la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione al lavoratore che, nel violare le previsioni o le procedure di attuazione del MODELLO, ovvero adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure, arrechi danno alla SOCIETÀ compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2;

4. si applica la sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a 3 giorni al lavoratore che:

- abbia violato o eluso il sistema di controllo previsto dal MODELLO o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;

⁴⁶“deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”

- rediga, eventualmente in concorso con altri, ovvero agevolmente, mediante condotta omissiva, la redazione da parte di altri di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- abbia posto in essere condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- abbia posto in essere condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo.

5. si applica il licenziamento con preavviso al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;

6. si applica il licenziamento per punizione al lavoratore che, adottando nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione delle prescrizioni del MODELLO, tale da determinare l'applicabilità a carico della SOCIETÀ delle misure previste dal decreto, ovvero il verificarsi delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio alla SOCIETÀ. Questo si potrà verificare anche nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro non consenta la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, a norma dell'art. 2119 c.c.⁴⁷, fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

⁴⁷ Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

E' fatta salva la prerogativa della SOCIETÀ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO da parte di un dipendente.

6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'ODV, deve darne senza indugio comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente o dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione della sanzione più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se la violazione del MODELLO determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la SOCIETÀ e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento ai sensi dell'art. 22 del CCNL Dirigenti Industria.

Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'ODV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del MODELLO o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della SOCIETÀ nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO da parte di uno o più Sindaci, l'ODV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'ODV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni (ivi comprese le collaborazioni professionali) o dai business partner, nell'ambito dei rapporti delineati nel paragrafo 7.1, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

Al verificarsi di tali condotte, l'ODV informa il responsabile della funzione competente e il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

PARTI SPECIALI

7. PARTI SPECIALI - Premessa

Nel presente MODELLO si distinguono una Parte Generale attinente alla presentazione dello stesso, all'organizzazione societaria nel suo complesso, all'ORGANISMO DI VIGILANZA e al sistema disciplinare e le successive Parti Speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal DECRETO.

Le Parti Speciali del MODELLO riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale.

L'articolazione delle Parti Speciali consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili suddivise innanzitutto per tipologia di reati.

Nell'ambito di ciascuna delle macro-aree presi in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ la tipologia di reati rientranti in ogni categoria;
- ✓ l'identificazione delle attività a rischio;
- ✓ gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i DESTINATARI del MODELLO e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle Procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti).

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella Parte Generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica, in quanto esprime la volontà della SOCIETÀ, che, in caso di violazione, reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio più sopra descritto.

Le previsioni delineate sia nella parte generale che nelle parti speciali trovano completamente nelle indicazioni enunciate all'interno del CODICE ETICO, che costituisce un allegato del presente MODELLO.

8. Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali

Al fine di prevenire la commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la SOCIETÀ rispetta i seguenti principi generali:

- a) l'attuazione delle decisioni degli Amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, del MODELLO, delle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo;
- b) vi è l'obbligo per gli Amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, tutte le informazioni relative alle cariche direttamente

assunte o ricoperte da PROSSIMI CONGIUNTI, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro PROSSIMI CONGIUNTI in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere un interesse proprio o di terzi ai sensi dell'art. 2391 c.c.; la relativa documentazione viene poi archiviata dalla funzione Personale;

c) vi è il medesimo obbligo di comunicazione di cui al precedente punto b) a carico dei DIRIGENTI che si trovino in posizione apicale, i quali dovranno informare il responsabile della funzione Personale; la relativa documentazione viene poi archiviata dalla funzione Personale;

d) sono tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;

e) è prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

f) è prevista l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modificare le registrazioni;

g) nello svolgimento delle attività, i DESTINATARI sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei Manuali, Processi, Istruzioni Operative e Procedure, nel "CODICE ETICO" e nel presente MODELLO.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, è assicurato che:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

c) l'accesso ai dati personali in possesso della SOCIETÀ e il loro trattamento siano conformi al Reg. EU 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196 del 2003⁴⁸ (quest'ultimo per quanto ancora ivi in vigore) r

⁴⁸ "codice in materia di protezione dei dati personali"

successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;

d) i documenti riguardanti l'attività della SOCIETÀ siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

e) ogni accesso alla rete informatica aziendale sia intranet che internet per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (user ID e password personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore;

f) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della SOCIETÀ, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla SOCIETÀ rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;

g) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'ODV;

h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

i) la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;

j) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SOCIETÀ e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

k) ad esclusione delle operazioni di factoring, sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;

l) eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile;

m) la SOCIETÀ, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'ODV cura che le procedure precedentemente evidenziate siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'ODV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MODELLO nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle stesse. In tale evenienza, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto responsabile il quale, nel caso in cui non ritenga ricorrere le ragioni per la deroga, deve informare senza indugio l'ODV.

9. Procedure di controllo generali

Le procedure di controllo di carattere generale, da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili di volta in volta individuate, sono le seguenti:

- ✓ separazione delle attività: si assicura l'applicazione del principio di separazione delle attività che prevede la distinzione nei processi aziendali tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ✓ norme e circolari: sono forniti principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ;
- ✓ tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni

caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

PARTE SPECIALE

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del DECRETO)

10. La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art. 24, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 del Decreto.

▪ ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)***

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

▪ ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, o dell'Unione europea (art. 316-ter cod. pen.)***

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 cod. pen.)***
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno ad un soggetto terzo. La fattispecie si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, per quanto qui di interesse, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara (o l'ottenimento e mantenimento di una certificazione), si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere come la comunicazione di dati non veri o la predisposizione di documentazione falsa, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa o l'ottenimento e/o il mantenimento di una certificazione.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)***
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. La fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 *bis* c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 *ter* c.p. Il reato si realizza, infatti, allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, Sezione ex Art.25, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 del Decreto.

▪ **Concussione (Art. 317 cod. pen.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

▪ **Art. 318 cod. pen. Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- **Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** **Il pubblico ufficiale** *che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere, ritardare o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del soggetto attivo del reato.

▪ **Art. 319 bis cod. pen. Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

▪ **Art. 319 ter cod. pen. Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di ottenere un vantaggio, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (inteso in senso ampio, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

In relazione all'ipotesi di Corruzione in atti giudiziari, vengono in rilievo tutte le controversie di cui l'Azienda sia parte: si pensi, in particolare, al contenzioso esistente con i propri dipendenti. In tali casi, infatti, l'Ente potrebbe avere interesse a ricorrere anche ad atti corruttivi, al fine di risultare vittorioso ed evitare, per esempio, la condanna al risarcimento del danno.

Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società anche quando la stessa non sia parte del procedimento.

▪ **Art. 319 quater cod. pen. Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con

la “Convenzione penale sulla corruzione”, fatta a Strasburgo il 27.1.1999, già ratificata con L. 28.6.2012, n. 110 e con la “Convenzione contro la corruzione”, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), già ratificata con L. 3.8.2009, n. 116.

Per quel che qui particolarmente interessa, l'introduzione della nuova figura di reato di induzione indebita è frutto della scelta di scindere l'originaria figura della concussione (per costrizione e per induzione) in due delitti autonomi: il primo, consumato con condotte di costrizione, è ancora punito *sub* art. 317; il secondo, commesso con condotte di induzione, è fattispecie autonoma di cui al nuovo art. 319 *quater*. In entrambi i casi si richiede (analogamente a quanto si verificava nella disciplina previgente dell'art. 317), che il soggetto attivo abusi della proprie qualità o poteri. La fattispecie di induzione indebita può essere commessa, *ex* art. 319 *quater*, tanto dal pubblico ufficiale, quanto dall'incaricato di pubblico servizio, senza variazione della pena. Il comma secondo prevede la responsabilità penale del soggetto indotto, punito con la reclusione fino a tre anni. Tale previsione porta ad un allontanamento netto della nuova figura delittuosa dalla concussione (di cui all'art. 317) ed un contestuale accorciamento delle distanze rispetto alla corruzione, stante la punibilità prevista per il corruttore dall'art. 321.

- **Art. 320 cod. pen. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*⁴

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

- **Art. 321 cod. pen. Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette

ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

▪ **Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.⁵

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.⁶

⁴ Il comma che recitava: "**Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.**" è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁵ Il comma che recitava: "**Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.**" è stato così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁶ Il comma che recitava: "**La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.**" è stato così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- **Art. 322 bis cod. pen. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (7)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (8) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. (9)

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Ai sensi del Decreto n. 231/2001, sono considerate le fattispecie delittuose anche quando i reati considerati nella presente Parte Speciale sono commessi da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.

▪ **Art. 346 bis cod. pen. Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena inoltre è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. L'aumento è previsto anche per i fatti commessi in relazione all'attività giudiziaria.

Elementi costitutivi della fattispecie sono dunque:

- ✓ lo sfruttamento di una relazione con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio;
- ✓ la percezione, da parte dell'agente o di terzi, di denaro o di un altro vantaggio patrimoniale, o la promessa, all'agente o a terzi, di tale denaro o vantaggio;
- ✓ la sussistenza di un elemento di natura finalistica, nel senso che il vantaggio percepito o promesso deve costituire:
 - il prezzo della mediazione illecita tra l'agente e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure
 - la remunerazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, o per l'omissione o il ritardo di un

atto del suo ufficio.

Si tratta dunque di una condotta prodromica rispetto alla commissione di fatti corruttivi. Inoltre l'agente, una volta conseguito il vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione, potrebbe anche decidere di non dar seguito a tale opera di influenza verso il pubblico ufficiale.

⁷ La rubrica che recitava: "**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**" è stata così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁸ Le parole: "**319-quater, secondo comma,**" sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁹ Le parole: "*ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria*" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116

11. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del DECRETO. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Le attività sensibili inerenti ai processi di vendita sono state suddivise in base all'assetto organizzativo della SOCIETÀ.

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- ✓ implicino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi, regolatori;
- ✓ comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- ✓ comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autorizzativi;

sono individuate le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

a) Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la SOCIETÀ, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziali in genere;
- b) gestione del contenzioso relativo al recupero crediti.

b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si tratta dell'attività di:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni;
- b) attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure negoziate;
- c) attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati ad evidenza pubblica;
- d) operazioni di gestione di rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili.

c) Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti intrattenuti con Organismi di Vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, quali:

- a) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- b) rapporti con Autorità di Pubblica Sicurezza;
- c) operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE;
- d) operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza e Controllo o altri Enti Pubblici.

d) Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali

Si tratta di quei provvedimenti amministrativi che, pur non essendo tipici dell'attività della SOCIETÀ, comportano un contatto diretto con i soggetti pubblici per l'ottenimento di speciali autorizzazioni, attestazioni, concessioni, licenze e per le attività di verifica susseguenti.

e) Gestione e acquisizione di finanziamenti

Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti pubblici.

- a) acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblicisticamente qualificati a favore della SOCIETÀ;
- b) erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;

c) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

f) Processi di supporto

- ✓ Assunzione di personale: si tratta della selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale. In particolare assumono rilievo le operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato, le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero le Pubbliche Amministrazioni, anche straniere o organizzazioni della UE, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti e le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.
- ✓ Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la cura delle problematiche relative all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette ovvero la cui assunzione è agevolata (es.: contratti di inserimento o di reinserimento).
- ✓ Gestione trattamenti previdenziali del personale: si tratta dell'attività che ha per oggetto i rapporti, gli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamenti previdenziali del personale e della relativa disciplina sanzionatoria con enti previdenziali e assistenziali in genere.
- ✓ Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner: si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.
- ✓ Gestione ispezioni/verifiche: si tratta dell'attività di gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti (es.: ASL, ecc.) e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali (es.: Guardia di Finanza) ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni.
- ✓ Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi e alle spese di rappresentanza.
- ✓ Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale.
- ✓ Gestione dei flussi finanziari.

- ✓ Sistemi premianti e politica retributiva del personale: si tratta dell'attività di definizione ed attuazione delle politiche retributive e dei relativi sistemi di incentivazione per il personale della Società.
- ✓ Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese: si tratta dell'attività di scelta dei partner e di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- ✓ Gestione ospitalità: si tratta dell'attività di gestione delle ospitalità a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti terzi.

12. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli della SOCIETÀ prevede:

a) con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;

b) con riferimento ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- ✓ norme di comportamento e rispettive Procedure di controllo.

12.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

12.1.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali

- ✓ Procura: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria solo i soggetti dotati di apposita procura.
- ✓ Documentazione: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

12.1.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Procura: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura o espressamente delegati.

- Ruoli e responsabilità:

- ✓ deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ l'attività di approvvigionamento deve conseguire i migliori risultati economici nella gestione della spesa, in coerenza con le proprie esigenze, effettuando l'acquisto di beni e di servizi in regime di concorrenza;
- ✓ per garantire una uniforme politica di approvvigionamento, nel rispetto dei casi specifici sopra definiti, la copertura del fabbisogni della SOCIETÀ è assicurata esclusivamente dalle funzioni acquisti e dagli amministratori allo scopo autorizzati. L'attività di approvvigionamento non è attribuibile alle funzioni richiedenti e utilizzatrici dei beni e dei servizi stessi;
- ✓ deve sussistere trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività di approvvigionamento, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.

12.1.3 Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

- Soggetti abilitati: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti a ciò abilitati (es. amministratori).
- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

12.1.4 Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali

- Soggetti abilitati: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti a ciò abilitati (es. Amministratori).
- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

12.1.5 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici

- La procedura per la richiesta e la gestione di contributi e finanziamenti pubblici prevede:

- modalità di gestione dei contributi/finanziamenti;
- ✓ il coinvolgimento delle opportune funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento;
- ✓ modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori.

E' previsto che siano autorizzati a concludere rapporti con gli enti pubblici eroganti solo i gli Amministratori dotati di appositi poteri.

- Documentazione: è posta la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione rilevante siano corretti e veritieri.

12.1.6 Processi di supporto

a) Assunzione di personale

- Autorizzazione: è prevista, a livello di organigramma, una specifica assegnazione di funzione per la gestione e l'assunzione di personale.

- Linea guida della procedura:

- ✓ per l'assunzione del personale e, in generale, per la gestione del personale, vengono utilizzate specifiche procedure, facenti parte del Sistema Aziendale (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3);
- ✓ le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, ecc.);
- ✓ sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
- ✓ sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- ✓ sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

b) Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

- Si prevede il rispetto di quanto previsto dalla legge per l'assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

- Soggetti abilitati: in tale ambito, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti a ciò abilitati sulla base di apposite previsioni organizzative.

- Documentazione: il processo di assunzione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

c) Sistemi premianti e politica retributiva del personale

La procedura prevede che:

a) lo schema di incentivazione, previsto all'interno di un accordo sindacale di secondo livello, è definito e formalizzato per una durata di tre anni, con possibilità di ripattuizione;

b) lo schema deve prevedere obiettivi chiaramente identificati nonché i relativi criteri di valutazione del loro raggiungimento;

c) gli obiettivi delle singole funzioni organizzative siano coerenti con gli obiettivi assegnati all'insieme dell'organizzazione;

d) gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti;

e) gli aumenti ed i passaggi di categoria avvengano conformemente alla politica retributiva sviluppata dalla funzione Personale.

- Documentazione: il processo del sistema incentivante e della politica retributiva del personale è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

d) Gestione trattamenti previdenziali del personale

- Soggetti abilitati: in tale ambito, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo gli Amministratori dotati di appositi poteri.

- Documentazione: il processo di gestione dei trattamenti previdenziali è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

e) Operazioni di assunzione di consulenti esterni

Per gli incarichi a consulenti esterni viene utilizzata una specifica procedura (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3) che prevede:

a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;

b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;

c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

f) Gestione ispezioni/verifiche

- La procedura per la gestione di verifiche e ispezioni (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3) prevede la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla SOCIETÀ.

- Ruoli e responsabilità: i soggetti che presenziano alle verifiche/ispezioni sono dotati di appositi poteri o deleghe.

- Report: è prevista la predisposizione di un report a cura dei dipendenti della Società che hanno presenziato alla verifica e ispezione.

g) Gestione omaggi

La procedura che disciplina gli omaggi aziendali (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3) prevede:

a) i destinatari degli omaggi;

b) i principi obbligatori da rispettare;

c) le tipologie di omaggi;

d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili;

e) l'utilizzo di un apposito tool informatico per verificare la rispondenza ai principi obbligatori;

f) il trattamento contabile;

g) il budget di spesa.

h) Gestione dei flussi finanziari

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione dei flussi finanziari", sono stabilite le seguenti previsioni:

- Operatori finanziari: vi è l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

- Normativa antiriciclaggio: si assicura che vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:

✓ il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;

✓ l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al punto precedente;

- ✓ utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
 - ✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
- ✓ il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - ✓ i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - ✓ il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
 - ✓ il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - ✓ il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.
- Procura: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura o espressamente delegati.
- Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.
- Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede:
- ✓ modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;
 - ✓ modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
 - ✓ che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi sopra indicati;

- ✓ l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- ✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- ✓ la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- ✓ l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- ✓ che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

h) Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

Si prevede:

- ✓ la verifica della rispondenza dei partners ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito del Gruppo nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- ✓ l'avvio della richiesta da parte della funzione competente alla funzione Amministrazione controllo di gestione.

i) Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

Si prevede:

- ✓ che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a AEC ILLUMINAZIONE vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- ✓ che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- ✓ che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità;

- ✓ che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario;
- ✓ che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi AEC ILLUMINAZIONE o in grado di danneggiare la reputazione della Società;
- ✓ che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche;
- ✓ un processo di classificazione, valutazione, approvazione ed esecuzione, tramite uno specifico tool informatico accessibile dalla rete intranet;
- ✓ una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

l) Gestione ospitalità

Si prevede:

- ✓ che l'ospitalità deve essere consentita dalle leggi, da ogni altra norma o regolamento e dalle policy locali;
- ✓ l'ospitalità non deve essere offerta od accettata in cambio di vantaggi illeciti;
- ✓ la natura e il valore dell'ospitalità devono essere adeguati all'occasione, alla posizione ed al ruolo del destinatario;
- ✓ l'ospitalità deve essere offerta o accettata in modo trasparente ovvero, deve essere manifesta e verificabile;
- ✓ la frequenza delle ospitalità offerte in precedenza allo stesso destinatario non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza;
- ✓ l'ospitalità deve essere registrata in modo corretto ed adeguato, unitamente agli opportuni dettagli, nella contabilità aziendale.

m) Prassi adottate nei confronti di agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner

Si prevede:

- ✓ che la nomina avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;
- ✓ il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dalla funzione competente e correttamente documentata;
- ✓ il necessario coinvolgimento della funzione Amministrazione contabilità clienti e del Responsabile coordinamento e supervisione;
- ✓ le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;

- ✓ non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- ✓ la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

**REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

(art. 25-bis del DECRETO)

13. La tipologia dei reati di falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 bis, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis del Decreto.

▪ ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)***

É punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

▪ ***Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)***

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.

▪ ***Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

▪ ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)***

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 cod. pen.)**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. (art. 461 cod. pen.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 cod. pen.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e**

disegni (art. 473 cod. pen.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (art. 474 cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

14. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività nel cui svolgimento possono, anche solo astrattamente, attuarsi condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali la contraffazione, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi, sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio:

- a) introduzione nello Stato e messa in circolazione di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo;
- b) detenzione, gestione e utilizzo di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo;
- c) disponibilità di fondi in denaro o in valori;
- d) acquisto di prodotti destinati alla vendita;
- e) attività di comunicazione relativa ai prodotti;
- f) produzione di nuovi prodotti.

15. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8, ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate a ciascuna delle attività di rischio con particolare riferimento alle operazioni di rischio particolarmente significative.

15.1 Procedure di controllo specifiche

Nel trattamento di valori di qualsiasi natura, tutti coloro che operano per la SOCIETÀ sono tenuti al rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne e devono agire con onestà, integrità e buona fede.

Per ciascuna delle operazioni a rischio identificate nel paragrafo 16 ai punti a), b) e c) è previsto che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti o lo sviluppo delle operazioni, materiali o di registrazione e sia data evidenza alla motivazione o causale degli atti o delle operazioni;
- b) siano identificabili gli autori delle condotte che intervengono nella formazione degli atti o nello sviluppo delle operazioni e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) siano identificabili le provenienze, formali e materiali, del denaro o dei valori;
- d) tutte le operazioni di acquisizione, gestione e trasferimento di denaro o valori siano documentate, in ogni loro fase, a cura delle funzioni competenti, con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;
- e) i documenti o la documentazione informatica riguardanti l'attività di gestione del denaro e dei valori siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- f) la SOCIETÀ, ai fini dell'attuazione delle operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g) devono essere rispettate le modalità per la rilevazione delle sospette falsità e prestata la massima attenzione sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati;
- h) viene perseguita la formazione degli operatori affinché tengano comportamenti e pongano in essere quanto necessario per prevenire la messa in circolazione ovvero il favorire la circolazione (anche attraverso condotte omissive) di valori contraffatti o alterati ovvero diffondendo fra il pubblico valori falsi.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) le operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori abbiano una causale espressa e siano documentate come indicato nel paragrafo precedente;
- d) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- e) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica;
- f) chiunque tratti per conto della SOCIETÀ denaro o valori di qualsiasi natura sia tenuto al puntuale rispetto delle norme di legge in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità;
- g) sia prestata particolare attenzione in relazione alle negoziazioni non ordinarie o con clientela non sufficientemente conosciuta.

Le procedure di controllo specifiche identificate per l'attività "d) Acquisto di prodotti destinati alla vendita" sono relative alla gestione del processo di approvvigionamento che prevede:

- ✓ la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- ✓ l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.

- Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(art. 25-bis.1, del DECRETO)

16. La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-bis.1 del DECRETO.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

Il reato si realizza con:

- ✓ violenza sulle cose; intendendosi per violenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni affinché la cosa venga danneggiata (cioè ridotta in cattivo stato e non più utilizzabile per il fine cui è preposta), trasformata (e cioè modificata nella sua componente fisica, limitandone e trasformandone la funzione rendendola non più riconoscibile con quella originale) o mutata la destinazione (cioè ne viene modificata la destinazione lasciando inalterata la sua struttura);
- ✓ mezzi fraudolenti; intendendosi per mezzi fraudolenti gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno;

al fine di (dolo specifico):

- ✓ impedire, anche temporaneamente, l'esercizio di un'industria o di un commercio; cioè mettere ostacoli che rendono impossibile od eccessivamente gravosa la prosecuzione dell'attività;
- ✓ turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; cioè disturbare la normale attività, per ostacolarne la normale prosecuzione.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse privato a non essere impediti od ostacolati nell'esercizio dell'attività industriale o commerciale ed il reato è punito a querela della parte offesa.

La norma, per sua stessa disposizione, trova applicazione nel caso in cui non ricorrano gli estremi di un reato più grave.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)

Il reato si realizza quando la condotta illecita:

- ✓ è posta in essere (dal soggetto che compie il reato) nell'ambito dell'esercizio di una attività (elemento soggettivo) commerciale (cioè attività diretta allo scambio ed alla circolazione di beni e /o servizi), industriale (cioè attività in forma d'impresa diretta alla produzione di beni e/o servizi) o, comunque, produttiva (cioè attività diretta alla creazione di beni);
- ✓ consiste (elemento oggettivo) nel porre in essere atti di concorrenza (di per sé leciti, anzi, costituzionalmente tutelati con l'art. 41 della Costituzione e con numerose leggi) con violenza (cioè con coazioni di tipo fisico, attraverso la quale un soggetto induce un'altra persona a compiere atti contrari al suo volere) o minaccia (cioè atto intimidatorio, che provoca in chi lo riceve turbamento, spavento e paura affinché ponga in essere un diverso comportamento).

Vittima della violenza o della minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti, collaboratori o clienti.

L'interesse giuridico tutelato consiste:

- ✓ in primo luogo, nel buon funzionamento del sistema economico e ciò perché più che reprimere forme di concorrenza sleale si vuole impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza e dominio;
- ✓ in secondo luogo, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. La norma di cui si tratta è stata introdotta nell'ordinamento con la Legge 646 del 1982 (così detta Legge Rognoni La Torre) con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, ossia con metodi tipici delle organizzazioni criminali (anche se la previsione non è limitata agli appartenenti alle organizzazioni criminali).

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Il reato si realizza (elemento oggettivo):

- ✓ ponendo in vendita (e cioè offrendo la cosa in vendita, pubblicamente o meno, al dettaglio o al minuto);
- ✓ mettendo altrimenti in circolazione (cioè facendo comunque uscire dalla sfera di disponibilità dell'agente),

sui mercati nazionali od esteri prodotti industriali con:

- ✓ nomi,
- ✓ marchi,
- ✓ segni distintivi,

contraffatti od alterati, cagionando un nocumento non alla singola industria ma all'economia nazionale.

L'interesse giuridico tutelato è l'economia e l'industria nazionali attraverso la punibilità di comportamenti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale.

Si tratta di un evento la cui realizzabilità risulta difficilmente immaginabile anche in presenza di episodi reiterati e diffusi di vendite di prodotti con segni contraffatti od alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

Il reato si realizza:

- ✓ consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra e cioè una cosa mobile completamente diversa per genere o specie rispetto a quella pattuita;

- ✓ consegnando una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. L'origine o la provenienza indicano il luogo di produzione o fabbricazione; ricorre la diversa qualità quando si tratta di una cosa dello stesso genere o della specie di quella pattuita, ma diversa per valore economico o per utilizzabilità.

Il reato può essere commesso da chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico ed è richiesta la consapevolezza di consegnare cosa diversa da quella richiesta e pattuita (dolo generico) indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è il leale esercizio dell'attività commerciale o, in altre parole, la correttezza negli scambi commerciali.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo in circolazione (quale ad esempio la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

- ✓ in primo luogo, la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;
- ✓ in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti limitati.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.)

Il reato (introdotto con l'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99) si realizza fabbricando oppure adoperando industrialmente oggetti od altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato.

E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare del diritto di proprietà industriale abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi il proprio diritto di esclusiva, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato si realizza, altresì quando, al fine di trarne profitto:

- ✓ si introduce nel territorio dello Stato;
- ✓ si detiene per la vendita;
- ✓ si pone in vendita con offerta diretta ai consumatori;
- ✓ si mettono in circolazione i beni suddetti.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non integra le fattispecie di cui agli art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, già esaminati e trattati in altra parte.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

17. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETA' ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del DECRETO quelle relative a:

a) Definizione delle politiche commerciali

Si tratta dell'attività di definizione delle politiche commerciali, che include la definizione dei prezzi, dei listini, delle scontistiche e delle politiche distributive per prodotti e canali di vendita.

b) Acquisto di prodotti destinati alla vendita

Si tratta dell'attività di acquisto di prodotti finiti destinati alla vendita con o senza il marchio della SOCIETA'.

c) Attività di comunicazione relativa ai prodotti

Si tratta dell'attività di comunicazione, svolta attraverso tutti i canali disponibili (pubblicità, brochure, comunicati stampa, ecc.), relativa ai prodotti venduti.

d) Specifiche tecniche dei prodotti

Si tratta dell'attività di dichiarazione delle specifiche tecniche dei prodotti.

18. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 e ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

18.1 Procedure di controllo specifiche

18.1.1 Definizione delle politiche commerciali

- ✓ Ruoli e responsabilità:
 - le politiche di vendita devono svilupparsi senza discriminazione alcuna, nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e sulla proprietà intellettuale;
 - è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo;
 - deve sussistere la massima trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività commerciali, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.
- ✓ Autorizzazione: è formalizzato un flusso approvativo delle diverse fasi di definizione e attuazione della politica commerciale.
- ✓ Documentazione: è prevista l'esistenza di documenti a supporto del processo di definizione, implementazione e comunicazione della politica commerciale, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

18.1.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita

- ✓ In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. è prevista:

- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.
- ✓ Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
 - ✓ Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
 - ✓ Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda l'autorizzazione formalizzata della Direzione a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

18.1.3 Attività di comunicazione relativa ai prodotti

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., la comunicazione relativa ai prodotti (catalogo, sito, informazioni commerciali varie, ecc.) è sottoposta ad autorizzazione degli amministratori dotati di appositi poteri.

18.1.4 Specifiche tecniche dei prodotti

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., per quanto riguarda la definizione delle specifiche tecniche dei prodotti, sono previsti:

- ✓ ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
- ✓ le responsabilità per le attività di predisposizione della documentazione (anche rivolta verso l'esterno), verifica dei contenuti ed approvazione.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter del DECRETO)

19. La tipologia dei reati societari

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, Sezione *ex art.25 ter*, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *ter* del Decreto, raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)***
- ***Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.)***
- ***Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter)***
- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ., che è stato oggetto di profonde modifiche a seguito della legge 27 maggio 2015, n. 69, si configura ora nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La novella è volta a qualificare le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, come delitti punibili con la pena della reclusione. Si tratta di fattispecie che conservano la natura di "reato proprio" e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio; per le società non fallibili, invece, si tratta di reati perseguibili a querela di parte.

Di assoluto rilievo, nella nuova disciplina, è la scelta di eliminare le soglie di punibilità, previste dalla previgente disciplina codicistica.

Ai fini della punibilità, è necessario che le falsità od omissioni siano "concretamente" idonee ad indurre altri in errore. Il che mette in rilievo la volontà del legislatore di conferire al delitto la natura di reato di pericolo "concreto", escludendo dall'ambito applicativo della norma le condotte che non si traducano in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato, non attribuendo rilevanza penale alle attività di "mera" valutazione.

La riforma introduce, inoltre, una definizione di fatti di lieve entità e di particolare tenuità, per

i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità. La pena è, infatti, diminuita, ai sensi del nuovo art. 2621-*bis*, se le siffatte condotte sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Dispone, altresì, il nuovo art. 2621-*ter* che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., il giudice valuta prevalentemente l'entità dell'eventuale danno provocato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis*.

Il secondo comma del suddetto articolo, inoltre, estende tale regime più favorevole alle fattispecie delittuose previste dall'art. 2621 cod. civ., solo con riguardo alle società non fallibili. L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ., come novellato dalla legge n. 69/2015, prevede ora una fattispecie delittuosa per false comunicazioni sociali, che ricalca quella dell'art. 2621 cod. civ., ma che è limitata alle società quotate. In particolare, essa si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Giova anticipare da subito, tuttavia, che tale ultima fattispecie, in quanto riservata a società quotate, non può riguardare AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., in quanto società non quotata in nessun mercato regolamentato.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero (ii) mediante l'omissione dei medesimi fatti materiali, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve risultare concretamente idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto

profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- ✓ le informazioni false o omesse devono essere, ai fini della punibilità, tali da alterare oltre la soglia della particolare tenuità del fatto la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- ✓ la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui i fatti materiali rilevanti riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, sia di società quotate che di società non quotate.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedure, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La Legge n. 190/2012 ha previsto una modifica all'art. 25 *ter* del Decreto. È stato inserito, infatti, al suo comma 1, dopo la lettera s), la lettera «s bis) *per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*».

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto elargire denaro o altra utilità a soggetti che rivestono una posizione apicale o di dipendenza in altre società al fine di indurli a compiere o ad omettere un atto che cagioni un nocumento alla loro società e risulti vantaggioso per AEC ILLUMINAZIONE S.R.L., sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.*

4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

5. *Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

6. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Nonostante il tenore della rubrica “corruzione tra privati” lasci pensare ad una maggiore

ampiezza della fattispecie incriminatrice rispetto alla pregressa ipotesi di “infedeltà patrimoniale”, la attenta analisi di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico da essa descritto lascia emergere, al contrario, un ambito applicativo più ristretto.

Si tratta, infatti, di una ipotesi di reato a concorso necessario che per il suo perfezionamento presuppone pertanto il compimento di una duplice condotta:

- ✓ da un lato quella del corruttore (colui che dà o promette l'utilità), alla cui realizzazione nell'interesse o a vantaggio dell'ente è appunto connessa la eventuale responsabilità della società ex d.lgs n. 231/2001;
- ✓ dall'altra quella del corrotto (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o soggetti che esercitano funzioni direttive).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la fattispecie in questione incrimina sostanzialmente una ipotesi di infedeltà patrimoniale indotta dal pagamento o dalla promessa di denaro o altra utilità, che continua a confinare l'incriminazione nell'area di tutela del patrimonio sociale piuttosto che della mera libertà di concorrenza, la cui eventuale lesione, in termini di distorsione nella acquisizione di beni o servizi, si configura solo quale evento aggiuntivo incidente sulla mera perseguibilità del reato (d'ufficio anziché a querela).

▪ ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Pene accessorie: il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra

privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Sanzioni ex 231/2001: sono infine previste modifiche al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);

- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001, che sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

▪ ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- ✓ il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- ✓ il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

▪ ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista

una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

1. attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o

amministrati dalla società per conto di terzi;

2. si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

20. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del DECRETO sono le seguenti:

a) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:

Trattasi di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della SOCIETÀ, delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Società o verso terzi o al mercato o alle Autorità di Vigilanza o Controllo, italiane e sopranazionali o straniere.

b) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Società di Revisione ed altri Organi societari e soci; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate.

c) Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della SOCIETÀ (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione di utili e di riserve). Specificamente, trattasi di:

- ✓ rapporti e relazioni con le agenzie di rating, con i consulenti in operazioni straordinarie e intermediari finanziari di ogni tipo, italiani o stranieri;

- ✓ gestione delle informazioni della SOCIETÀ;
- ✓ acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, attività di consulenza, di collocamento o di distribuzione aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e stipulazione dei contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
- ✓ operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- ✓ distribuzione degli utili;
- ✓ dismissione o cessione, in tutto o in parte, di quote di partecipazioni in società, italiane e straniere;
- ✓ cartolarizzazione di crediti;
- ✓ gestione delle risorse finanziarie.

d) Attività relative alle riunioni assembleari

Si tratta degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

e) Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Si tratta dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari, con particolare riferimento:

- ✓ alla redazione di documenti o prospetti o relazioni da inviare alle Autorità di vigilanza o controllo o da comunicare al mercato;
- ✓ alla comunicazione di informazioni, ai terzi o alle Autorità di Vigilanza e Controllo relative alla SOCIETÀ aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- ✓ alle relazioni, di qualsivoglia natura, con le Autorità di Vigilanza o Controllo.

f) Gestione degli interessi degli amministratori

Si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi degli amministratori in determinate operazioni della SOCIETÀ e alla comunicazione del conflitto di interessi da parte degli stessi amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.⁴⁹

21. Il sistema dei controlli

⁴⁹ L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

21.1 Procedure di controllo specifiche

21.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

- ✓ Norme. Sono previsti i seguenti adempimenti:
 - che in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.
- ✓ Flusso informativo. Sono previste:
 - misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
 - misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, la Direzione;
 - l'obbligo per chi fornisce informazioni di cui sopra alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;
 - misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio la Direzione.
- ✓ Tracciabilità: è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che

inseriranno i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. E' disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.

- ✓ Documentazione: il progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.

21.1.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Società di Revisione ed altri Organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

- ✓ Regole di comportamento: è previsto l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale, Società di Revisione e altri organi societari.
- ✓ Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Società di Revisione e Collegio Sindacale) e l'ODV: è prevista l'effettuazione di una o più riunioni annue tra società di revisione o organo per la revisione contabile, Collegio Sindacale e ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista dalla normativa societaria, nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.
- ✓ Flussi informativi: è prevista la comunicazione sistematica all'ODV di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da altri organi sociali o dalla società di revisione o organo per la revisione contabile.
- ✓ Documentazione: sono trasmessi alla società di revisione o all'organo di revisione contabile – con congruo anticipo – tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

21.1.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

- ✓ Documentazione: è prevista la predisposizione di adeguata giustificazione e documentazione nonché l'archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Regole di comportamento. Per tutte le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, è previsto che:

a) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;

b) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:

- in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, è previsto:

- ✓ l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della SOCIETÀ;
- ✓ i relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione;
- ✓ l'individuazione delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- ✓ la definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, differenziando, se necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione;
- ✓ la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- ✓ che, qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa.

Per la comunicazione di informazioni relative ad operazioni significative della SOCIETÀ aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, viene assicurata la presenza di:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la SOCIETÀ;
- b) misure idonee a garantire la separazione dei ruoli tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla SOCIETÀ;
- c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria.

21.1.4 Attività relative alle riunioni assembleari

- ✓ Gestione del verbale d'assemblea: viene assicurata la precisa definizione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

21.1.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

- ✓ Regole di comportamento: Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della SOCIETÀ, si prevede che la funzione aziendale o l'unità organizzativa alla quale sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

21.1.6 Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie

- ✓ Si prevedono i seguenti elementi:
 - applicazione di misure relative al trattamento di tali informazioni, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente;
 - l'esistenza di regole interne per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la SOCIETÀ.

21.1.7 Gestione degli interessi degli Amministratori

- ✓ Comunicazioni in sede di accettazione della carica di Amministratore: al momento dell'accettazione della carica, e successivamente con tempestività, tutti gli amministratori

comunicano alla SOCIETÀ le eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre società da loro e/o da loro PROSSIMI CONGIUNTI;

- ✓ Comunicazione dell'interesse in una determinata operazione: ogni Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della SOCIETÀ, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Il Presidente del C.d.A. o l'Amministratore Delegato, devono altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia, in tutto o in parte, affidata, in virtù di appositi contratti di servizi, a soggetti esterni alla SOCIETÀ, il sistema di controllo adottato dalla SOCIETÀ prevede i seguenti adempimenti:

- ✓ Contratti: la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di specifici richiami al MODELLO e clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti da parte del soggetto terzo contrari alle previsioni del MODELLO.
- ✓ Sistema di controllo: la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di un impegno da parte di questi ultimi a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal DECRETO che potrebbero essere ascritti alla SOCIETÀ.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(art. 25-quater del DECRETO)

22. La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex art. 25 *quater* D. Lgs. 231/01, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *quater* del Decreto.

- **Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)**

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. (art. 270 –bis cod. pen.)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità

di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

▪ **Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

▪ **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dai casi di cui all' articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista, inoltre, fuori dai casi di cui all' art. 270-bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la punibilità della persona arruolata.

▪ **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1. cod. pen.)**

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

La fattispecie delittuosa prevede la punibilità di chiunque organizzi, finanzia, o propagandi viaggi in territorio estero che abbiano come scopo quello di porre in essere condotte

aventi finalità di terrorismo così come descritte nell'art. 270 *sexies*.

▪ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 *sexies*.*

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È, altresì, punito con la medesima sanzione colui il quale, avendo, anche autonomamente, acquisito le istruzioni per il compimento degli atti di cui sopra, adotti comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte indicate nell'articolo 270-*sexies*. È, infine, previsto un aggravamento di pena se le condotte di istruzione o di addestramento sono commesse mediante strumenti informatici o telematici.

▪ **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* cod. pen.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche

e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

▪ ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)***

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro

persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

▪ **Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280 bis cod. pen.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

▪ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)***

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, ed un'ipotesi di aggravamento sanzionatorio nel caso in cui la condotta sia commessa mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- ***Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.)***

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Il reato in esame punisce coloro i quali partecipino all'accordo stipulato da più persone finalizzato alla commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 302 c.p. La pena è aumentata per i promotori. Al terzo comma è previsto, tuttavia, che la pena da applicare deve rimanere inferiore alla metà della sanzione prevista per il delitto a cui l'accordo è riferito.

▪ ***Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 cod. pen.)***

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 con sanzioni edittali diverse a seconda del ruolo ricoperto nell'associazione. Le pene sono, inoltre, aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

▪ ***Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 cod. pen.)***

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Tale ipotesi di reato si configura quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si formi una banda armata. Le pene previste sono diverse a seconda del ruolo in essa ricoperto.

▪ ***Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti:

nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Il reato in esame punisce la condotta di chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti. È previsto al secondo comma un aumento di pena nei confronti di chi presti assistenza in modo continuativo, mentre è esclusa la punibilità per chi commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. n. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15, che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato *“commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

Occorre, altresì, menzionare le fattispecie tipizzate dalla legge 10 maggio 1976, n. 342, recante *“Disposizioni contro la repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea”*. L'art. 1 di detta legge prevede che *“chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode, commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni”*. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. In ogni caso, la pena non può essere inferiore ai dodici anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Se, infine, dal fatto deriva la morte di una o più persone, si applica della reclusione da ventiquattro a trenta anni.

L'art. 2 dispone, poi, che *“chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente”*.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a)) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del

carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

23. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicano rischi di instaurare rapporti con controparti, clientela o soggetti che si abbia motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale sono individuate, presso la SOCIETÀ, solamente le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI:

- a) forniture di beni o servizi con controparti residenti o operanti in Paesi considerati a rischio;
- b) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

24. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

24.1 Procedure di controllo specifiche

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate nel capitolo 19, è prevista una istruttoria collegiale tra le funzioni interessate alle operazioni e la funzione Amministrazione.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- ✓ è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- ✓ il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

Fatto salvo quanto già individuato, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede che:

- ✓ sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario del cliente;
- ✓ sia prevista la rilevazione e l'immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'ODV le operazioni sospette;
- ✓ sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di ragioni giustificatrici;
- ✓ siano immediatamente interrotte o comunque non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nella lotta al terrorismo.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies del DECRETO)

25. La tipologia dei reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25-*quinquies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25- *quinquies* del Decreto.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

▪ *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi].

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

▪ **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)**

É punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 1.500.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

▪ **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

É punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

▪ ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

▪ ***Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 cod. pen.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

▪ ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)***

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

▪ ***Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)***

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi .

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

▪ ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi].

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

▪ **Circostanze aggravanti (art. 602-ter cod. pen.)**

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;*
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;*
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.*

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600- quinquies, la pena è aumentata.

- a) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
- b) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- c) *se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Si precisa, inoltre, che tali reati possono essere commessi con o senza l'ausilio dei mezzi telematici.

▪ ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed

approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.):

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da "uno sfruttamento", i cui indici si rinvencono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore. Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno "stato di bisogno" del lavoratore di cui il reo approfitti.

A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve

tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame, con la conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento”, con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

▪ **Adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Il delitto in esame punisce la condotta di chi, al fine di commettere uno dei reati indicati nella presente sezione, adesca un minore di anni sedici. Viene, altresì, definito la condotta di adescamento; essa consiste in un qualsiasi atto diretto a carpire la fiducia del minore attraverso azioni consistenti in artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche attraverso l'uso della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.

26. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicano rischi di instaurare rapporti con controparti che si ha motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, iniziative volte allo sfruttamento delle persone o della pedopornografia, mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività, sono individuate presso la SOCIETÀ come indicato al capitolo 9, solamente le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi, anche solo astrattamente, i reati di cui agli articolo 25-quinquies del DECRETO:

- a) forniture di beni o servizi;
- b) gestione di supporti informatici e telematici;
- c) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

27. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate dal capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

27.1 Procedure di controllo specifiche

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede che:

- ✓ sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- ✓ sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'ODV le operazioni sospette;
- ✓ sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- ✓ siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi nazionali o sovranazionali operanti nella difesa della libertà personale.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

**DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
REATI DI CRIMINE ORGANIZZATO
TRANSNAZIONALE E REATI IN MATERIA DI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ART. 648 TER C.P.**

(art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 – art. 24 ter e art. 25 octies del DECRETO)

28. La tipologia dei reati di crimine organizzato transnazionale e reati in materia di ricettazione e riciclaggio

La Legge 146/2006, quando emanata, ha ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001 ad una nutrita serie di reati, ove sussistesse il carattere di transnazionalità della condotta criminosa.

Pertanto, il presupposto necessario perché si originasse la responsabilità per l'Ente era che i reati in questione venissero commessi in un contesto transnazionale, intendendo, ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006, per reato transnazionale, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Vi è da dire che, all'esito di successivi interventi del Legislatore, gran parte di questi reati sono divenuti rilevanti ai fini del Decreto a prescindere del carattere della transnazionalità; in particolare:

- ✓ il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto nel novero dei reati rilevanti ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (cfr. art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001 e Sezione *ex art. 25 octies* della presente Parte Speciale);
- ✓ la L. n. 94/2009 ha introdotto nel novero dei reati rilevanti l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico mafioso, il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*ex art. 24 ter* del D.Lgs. n. 231/2001 e trattate nella presente Sezione della Parte Speciale).

In sintesi, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia, continuano ad assumere rilievo ai fini del Decreto solo se connotati dal carattere della transnazionalità i seguenti reati:

- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 473/1973, articolo 291 *quater*);
- ✓ traffico di migranti (D.Lgs. n. 286/1998 art. 12);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si noti che per il reato di traffico di migranti la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto i co. 1bis, 1 ter e 1 quater all'Art. 25 duodecies, che prevedono sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (tale normativa non ha abrogato le norme contenute nella L. 146/2006 art. 10 co. 7 e 8). Pertanto, il traffico di migranti assume rilievo anche se non connotato dalla transnazionalità.

Gli altri reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale sono invece rilevanti anche in assenza di tale requisito. Ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 24 *ter* del D. Lgs n. 231/2001:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 473/1973, articolo 291 *quater*);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74).

Considerato tutto quanto sopra, per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione *ex art.24 ter* ed art.10 L.16 Marzo 2006 n.146, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati rilevanti.

Reati di Criminalità Organizzata (Art.24 *ter* D. Lgs 231/2001)

▪ Associazione per delinquere (Art. 416 codice penale)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

In tale ipotesi di reato ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un'organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo.

La costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quello della costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati.

Nell'associazione per delinquere si distinguono due ipotesi di delitto: una per i promotori l'altra per i semplici soci.

Promotore di un'associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore ma anche colui che contribuisce all'organizzazione del gruppo associativo già costruito provocando l'adesione di terzi all'associazione.

La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e programma criminoso in modo stabile e permanente. La determinatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p.

La semplice partecipazione ad un reato associativo non comporta di per sé la responsabilità per la commissione d'uno o più reati rientranti nell'ambito del programma criminoso.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i c.d. reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere

finalizzata alla truffa.

In sintesi, i reati di criminalità organizzata presuppongono l'esistenza:

- ✓ di un vincolo associativo stabile fra tre o più persone, destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- ✓ di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti;
- ✓ di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Pertanto, la responsabilità dell'ente è estesa a qualsiasi tipologia di reato attuato in forma associativa a prescindere dalla concreta commissione del reato-fine ed anche se non direttamente incluso nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

▪ **Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso distinguendosi dalla normale associazione per delinquere quando sia connotata da un metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.

La tipicità del modello associativo risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite. La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.

È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, che si realizza ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalità del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il dolo in capo all'agente è lo stesso ravvisabile per il reato di cui all'art. 416 c.p.

▪ ***Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.)***

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti mediante le modalità di cui al primo comma.

Tale ipotesi di reato si configura, nell'ipotesi di cui al primo comma, nella condotta di chi accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità e si deve caratterizzare, ai fini della sussistenza del reato, per le modalità di realizzazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis, comma 3, c.p.

A seguito della modifica apportata dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, è, altresì, ora punito, ai sensi del secondo comma, anche colui il quale, avvalendosi delle medesime modalità mafiose, promette di procurare consensi elettorali.

Tuttavia, tale ultima fattispecie difficilmente può riguardare le attività normalmente esercitate da AEC ILLUMINAZIONE S.R.L., in quanto AEC ILLUMINAZIONE S.R.L., personificata da un suo dipendente o rappresentante che agisce nell'interesse o a vantaggio della società stessa, dovrebbe operare come soggetto al servizio di un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, con la finalità di procurare ad esso voti attraverso modalità mafiose.

L'elemento soggettivo è, per entrambi i concorrenti, quello del dolo. Giova precisare che la rappresentazione e la volontà del politico devono coprire tutti i suoi elementi più significativi, tra i quali rientra l'utilizzo delle modalità impiegate dal mafioso per il procacciamento dei voti.

Il reato si consuma nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione.

▪ ***Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)***

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il reato può considerarsi una particolare forma di estorsione, caratterizzata dal mezzo usato, il quale consiste nel sequestro di una persona.

Per la consumazione del reato non è necessario che l'agente abbia conseguito l'ingiusto profitto: è sufficiente il verificarsi del sequestro.

Il profitto ingiusto deve provenire dal riscatto pagato per liberare o per aver liberato la persona sequestrata.

Sono previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo circostanze aggravanti se dal fatto deriva la morte della persona sequestrata.

Circostanze attenuanti sono, invece, previste nei casi in cui un concorrente si dissocia dagli altri.

Sono, altresì, richiamati, nell'art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001, i delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, consistenti *nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110* (ossia gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri).

▪ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)**

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità.

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore-acquirente che si adopera per rifornire il mercato, in via

continuativa, con la rete di piccoli spacciatori purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con continuità tale da ravvisare il singolo atto negoziale come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, essendo sufficiente la realizzazione di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di affidabilità nel progetto d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.

Viene individuato promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore dell'associazione criminale, fondatore colui che partecipa alla sua costituzione ed organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

▪ **Precursori di droghe (art. 70 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)**

5. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si

tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria

3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma

4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

▪ *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di

cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) *sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;*

b) *medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.*

2. *Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.*

3. *Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (6)*

4. *Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.*

Reati Transnazionali (Art.10 L.16 marzo 2006 n.146)

▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - art. 291-quater.)

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei*

casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

▪ **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)**

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di EURO cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

▪ **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*

e) *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

3. *La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

Il reato in questione è un un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si sostanzia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

▪ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso,*

la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a €516.*

4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.

Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.

Il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. è a dolo generico e richiede come elemento soggettivo la consapevolezza che la propria condotta si risolve in un aiuto a favore di chi si sa sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità.

Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001

Comma 1-bis: trattasi di fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art 12 del d.lg. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Comma 1-ter: trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.

Comma 1-quater:

Sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) nuovi delitti indicati nei commi precedenti.

▪ **Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

1-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo_ ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata.

É, infatti, prevista, per ciò solo la punibilità di chi illecitamente promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

É, altresì, assoggettabile a pena chi, con indeterminate condotte, compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso.

Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione *ex Art. 25-octies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto.

▪ ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n.7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui un soggetto acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il reato di riciclaggio si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio; inoltre, nell'elemento materiale, ed in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante del riciclaggio e che consiste nell' "occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Con l'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, è stato introdotto un aggravamento di pena qualora la condotta oggetto del reato riguardi denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione

aggravata o furto aggravato.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio¹¹, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

¹¹ Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- 1) la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- 2) l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- 3) l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- 4) l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando fanno sospettare o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2, 3, 4, sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);

Secondo tale normativa AEC ILLUMINAZIONE S.R.L. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, i responsabili aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere comportamenti delittuosi previsti dal Decreto Antiriciclaggio.

▪ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui denaro, beni o altre utilità abbiano provenienza delittuosa, e vi sia l'ulteriore finalità che il far perdere tracce dell'origine illecita avvenga mediante l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie apparentemente lecite.

▪ ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)***

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro,

-
- società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l'introduzione dell'art. 648-ter1 codice penale, rubricato "Autoriciclaggio". Tale delitto prevede l'assoggettabilità a pena di colui che, a seguito della commissione o del concorso in un qualsiasi delitto non punibile a titolo di colpa, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto presupposto, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Non integra, al contrario, il delitto *de quo*, ai sensi del quarto comma, la destinazione del profitto a scopi di mera utilizzazione o di godimento personale. Elemento costitutivo della figura delittuosa è, infine, l'idoneità della condotta ad ostacolare "concretamente" l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto di reato.

Requisito necessario, dunque, ai fini della corretta configurabilità della fattispecie, è l'identità tra il soggetto autore del reato presupposto e il soggetto che ricicla indebitamente quanto ricavato dalla sua azione criminosa. Identità soggettiva che, pertanto, si pone come elemento discernente tra la figura in esame e i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

29. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- ✓ implicano rischi di porre in essere condotte idonee a integrare, anche quale concorrente o con funzioni di agevolazione mediante la prestazione di servizi, i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, ovvero finalizzata al contrabbando in tabacco ovvero al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ✓ comportano rischi di coinvolgimento della SOCIETÀ in attività idonee a consentire o agevolare le controparti, direttamente o indirettamente, nel riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ovvero di impiego dei medesimi, qualora essi siano di provenienza illecita;
- ✓ implicano rischi di porre in essere condotte di intralcio alla giustizia;

- ✓ implicano rischi di porre in essere condotte idonee ad agevolare fenomeni di immigrazione clandestina;

sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146 e all'art. 25-octies del DECRETO:

- a) operazioni effettuate frequentemente da controparti in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
- b) operazioni effettuate da terzi in nome o per conto di una controparte senza plausibili giustificazioni;
- c) richiesta di operazioni con indicazioni palesemente inesatte o incomplete;
- d) operazioni con controparti operanti in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
- e) operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal cliente ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela;
- f) ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni;
- g) utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme da un paese all'altro, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica della controparte;
- h) intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari, qualora gli stessi risultino in possesso della controparte da breve tempo e ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale della controparte o dall'attività svolta;
- i) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
- l) gestione delle attività fiscali, con specifico riferimento alle attività di gestione del transfer price e di predisposizione delle dichiarazioni periodiche.

30. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;

- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

30.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori Procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

30.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento

- ✓ Relativamente all'attività sensibile di "Gestione del processo di approvvigionamento" si prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
 - la definizione di un responsabile dell'esecuzione del contratto.
- ✓ Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda l'autorizzazione formalizzata della Direzione a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

30.1.2 Processo di gestione delle transazioni finanziarie

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione delle transazioni finanziarie" sono stabilite le seguenti prescrizioni.

- ✓ Operatori finanziari: obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- ✓ Normativa antiriciclaggio: rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
 - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
 - b) obbligo di:

utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);

utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;

c) divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

✓ Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: è previsto che siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:

a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;

b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;

c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società offshore, sia oggetto di specifico monitoraggio;

d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;

e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.

✓ Procura: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura o espressamente designati.

✓ Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede:

✓ che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei principi qui indicati;

✓ l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;

✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);

- ✓ controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- ✓ la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- ✓ l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- ✓ che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi nazionali o sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

30.1.3 Gestione fiscale

- ✓ Riguardo la gestione dei prezzi di trasferimento si prevede:
 - a) ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - b) modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.
- ✓ Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- ✓ Ruoli e responsabilità: è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO

(art. 25-septies del DECRETO)

31. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex art. 25-*septies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-*septies* del Decreto.

▪ **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 55, comma 2, D.lgs. 81/2008) e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, commi 1 e 2, D.lgs. 81/2008).

1. *È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'[articolo 29](#), comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, lettera b), o per la violazione dell'[articolo 34](#), comma 2.*
2. *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa nelle aziende di cui all'[articolo 31](#), comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

▪ **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

32. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del DECRETO quelle relative a:

a) Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività di pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione.

b) Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

c) Sistema di deleghe di funzioni

L'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

d) Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:

- ✓ individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
- ✓ identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
- ✓ definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

e) Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

f) Attività di sorveglianza sanitaria

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

g) Attività di informazione

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

h) Attività di formazione

Consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

i) Rapporti con i fornitori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

l) Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori nel coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

m) Gestione degli asset aziendali

Si tratta dell'attività di gestione degli asset che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

33. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

33.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito, sono elencate le procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili. In via preliminare, va sottolineata l'adozione, da parte di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., della certificazione in conformità alla norma ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di Lavoro". Pertanto, tutto il personale, oltre le procedure di controllo specifiche riportate nei paragrafi successivi, è tenuto a conoscere e rispettare le procedure conformi per la sicurezza e salute sul lavoro redatte in conformità alla suddetta norma volontaria internazionale.

33.1.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori" viene definito un Documento di Politica interna: diffusione tra i dipendenti di un documento che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

33.1.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di "Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro" vengono definiti ruoli e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione.

33.1.3 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi" sono stabilite le seguenti procedure:

- ✓ Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR"), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), Piano di Sicurezza e Coordinamento (c.d. PSC) che preveda, fra l'altro, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione di detti documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti degli stessi, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.
- ✓ Archiviazione: la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza è tenuta secondo le normative di legge applicabili.

33.1.4 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei LAVORATORI" sono previste le seguenti attività:

- a) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
- b) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
- c) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
- d) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
- e) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
- f) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;

- g) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- h) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI).
- ✓ Piano di emergenza (comprensivo delle Procedure inerenti la protezione antincendio, il primo soccorso, rischi specifici di ogni sede e lo sfollamento): definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una linea guida di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute e sicurezza delle persone e sull'ambiente esterno.
- ✓ Infortuni: è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni.
- ✓ Modalità organizzative di prevenzione e tutela: sono stabiliti ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i LAVORATORI dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- ✓ Valutazione del rischio di incendio: è previsto un dovere di valutazione del rischio di incendio, di predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, di predisposizione di un piano di emergenza.
- ✓ Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei quasi incidenti: è richiesta una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

33.1.5 Attività di sorveglianza sanitaria

Con riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria si prevede che:

- a) il Medico Competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria;
- b) preliminarmente alla attribuzione di una mansione esponente il LAVORATORE ad un rischio specifico con obbligo di controllo sanitario, il Medico Competente ne verifica i requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
- c) la verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal DATORE DI LAVORO e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del LAVORATORE rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;

- d) il Medico Competente comunica al DATORE DI LAVORO e al RSPP il programma di sorveglianza sanitaria;
- e) il DATORE DI LAVORO verifica periodicamente il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari;
- f) il Medico Competente svolge le visite di sopralluogo dei luoghi di lavoro nei termini di legge e di tali visite ispettive è redatto verbale.

35.1.6 Attività di informazione

Con riferimento all'attività di informazione, sono previste riunioni periodiche tra le figure coinvolte nella gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, successivamente, viene data comunicazione, anche attraverso apposita affissione nelle bacheche aziendali, dei contenuti e delle conclusioni delle suddette riunioni.

35.1.7 Attività di formazione

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. sono tenute regolarmente sessioni formative, sia quelle previste per legge che quelle che l'azienda intende organizzare per mantenere e migliorare le performances nell'ambito della prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

33.1.8 Rapporti con i fornitori

Esiste e viene applicata una procedura di qualifica dei fornitori (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3) che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

33.1.9 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

Esiste e viene applicata una procedura di qualifica degli appaltatori e sub appaltatori (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3) sulla base della attività che saranno chiamati a svolgere e della esposizione a rischi in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

33.1.10 Gestione degli asset aziendali

Esiste e viene applicata una procedura (vedi Analisi dei Rischi - Tabella 3) che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione di tutti gli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e igiene del lavoro.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
(REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA)**

(art. 25- decies del DECRETO)

34. La tipologia dei reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell' art. 25-decies del DECRETO.

La L. n. 116/2009 ha introdotto nel novero dei reati l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*ex art. 25 decies* del D.Lgs. n. 231/2001 e trattata nella presente Sezione della Parte Speciale).

Reati di intralcio alla giustizia *ex art. 25 decies* D.Lgs n. 231/2001

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Quello in esame è un reato di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale.

La condotta tipica è costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o qualsiasi altra utilità, riconoscibili dai destinatari tanto nella sostanza quanto nella finalità. Le offerte e le promesse di denaro possono essere tanto esplicite quanto implicite.

É necessario che i destinatari dell'offerta o promessa del subornatore abbiano già assunto, formalmente, nel momento in cui la condotta viene posta in essere, la qualifica di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente esercita la violenza o la minaccia sulla persona offesa oppure offre o promette il denaro o altra utilità.

35. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui si tratta nella gestione dei rapporti con terze parti coinvolte in procedimento penale e riguarda sia i settori commerciali e di vendita che le funzioni centrali della SOCIETÀ.

36. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 e ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

36.1 Procedure di controllo specifiche

Sono previste le seguenti prescrizioni:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- i DESTINATARI (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i DESTINATARI devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e/o l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Per l’elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento “Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231”.

L’Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall’applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l’operazione in questione.

PARTE SPECIALE

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO

DEI DATI (REATI INFORMATICI)

(art. 24-bis del DECRETO)

37. La tipologia dei reati informatici

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, Sezione ex Art. 24 bis, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 bis del Decreto.

▪ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Articolo 615 ter c.p.).**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur

essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe, pertanto, essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

▪ ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615 quater c.p.).***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa ad euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Tale reato punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-*quater* cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C)

allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando ciò possa avere un determinato interesse per la società.

▪ ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615 quinquies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad una ispezione a carico della società.

▪ ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quater c.p.)***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il

reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica, al fine di escludere fornitori scomodi ed avvantaggiarne uno in particolare.

▪ ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quinquies c.p.).***

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale, al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

▪ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo 635 bis c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo ovvero nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti" o, ancora, intervenendo sui sistemi di caricamento automatico dei documenti di volo che

determinano la fatturazione verso i vettori.

▪ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo 635 ter c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della SOCIETA'.

▪ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo 635 quater c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

▪ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo 635 quinquies c.p.).***

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

▪ ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Articolo 640 quinquies).***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato c.d. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

▪ ***Documenti informatici (Articolo 491 bis c.p.).***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico. In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva. I reati di falso richiamati sono i seguenti.

▪ ***Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):***

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".

▪ ***Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):***

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

▪ ***Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):***

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se

la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

▪ ***Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):***

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.

▪ ***Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):***

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

▪ ***Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):***

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

▪ ***Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):***

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

▪ ***Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):***

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

▪ ***Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):***

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni

industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.

▪ **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):**

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

▪ **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):**

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.”.

▪ **Uso di atto falso (art. 489 c.p.):**

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

▪ **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):**

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

▪ **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):**

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

▪ **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.):**

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

38. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del DECRETO sono le seguenti:

a) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

Si tratta dell'attività svolta in merito all'assegnazione, modifica o rimozione delle credenziali di accesso ai sistemi affinché solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi con un profilo di accesso coerente con la mansione ricoperta. Il processo viene svolto sia sui sistemi interni, sia, in alcuni casi, sui sistemi dei clienti ottenuti in gestione.

b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici. La documentazione può essere di natura pubblica o privata.

c) Gestione e protezione della postazione di lavoro

Si tratta dell'attività orientata alla corretta gestione dei beni aziendali, degli apparati assegnati (ad esempio computer portatile, telefono, ecc.), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad esempio custodia cartacea delle credenziali di accesso, ecc.).

d) Accessi da e verso l'esterno

Si tratta dell'attività di accesso al proprio sistema o al sistema di un soggetto terzo. L'accesso può avvenire per mezzo dei sistemi interni, per mezzo di sistemi aperti (es. internet) o per mezzo di sistemi di un soggetto terzo.

e) Gestione e protezione delle reti

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche e della relativa sicurezza. Tale attività può essere svolta per la gestione della propria infrastruttura informatica o per la gestione dell'infrastruttura informatica di un cliente nell'ambito di uno specifico contratto di service.

f) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)

Si tratta dell'attività di gestione ed utilizzo dei dispositivi di memorizzazione come hard disk esterni, hard disk portatili, compact disk, ecc.

g) Sicurezza fisica

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala CED e alle sale tecniche.

h) Gestione e/o manutenzione per proprio conto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta di attività orientate alla propria infrastruttura informatica e telematica. Consistono nella gestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici propri. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura di un soggetto terzo (es. fornitore esterno).

39. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 e ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

39.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per le specifiche attività sensibili rilevate.

39.1.1 Politiche di sicurezza

Sono formalizzate procedure in materia di sicurezza del sistema informativo finalizzate a fornire le direttive ed il supporto per la gestione della sicurezza delle informazioni in accordo con le necessità di business, la normativa e gli aspetti regolatori. Esse chiariscono gli obiettivi, i processi ed i controlli necessari per la gestione della sicurezza informatica. In particolare, esiste in AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. un “Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici”, che definisce gli aspetti ritenuti sensibili, come di seguito descritto.

39.1.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

E’ formalizzata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

39.1.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

E’ formalizzata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l’elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

39.1.4 Sicurezza fisica e ambientale

E’ formalizzata una procedura che dispone l’adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

39.1.5 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. sono assicurati i seguenti elementi:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi.
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

39.1.6 Controllo degli accessi

E' prevista una procedura che disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni.

In particolare, tale procedura prevede:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- d) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- e) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- f) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- g) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.).

39.1.7 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

Nel caso di incidenti e di problemi relativi alla sicurezza informatica, in AEC ILLUMINAZIONE sono previsti:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
- b) l'analisi di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva.

39.1.8 Risorse umane e sicurezza

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. sono assicurati i seguenti elementi:

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, strumenti di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI

AUTORE

(art. 25-novies, del DECRETO)

40. La tipologia dei reati in materia del diritto d'autore

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex art. 25 *novies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *novies* del Decreto.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171, primo comma, lettera a-bis e comma 3, legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(omissis)

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(omissis)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(omissis)

Tale ipotesi di reato prevede la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno altrui protetta o parte di essa.

Con tale norma si è voluto tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative di guadagno in caso di appropriazione e libera circolazione della propria opera in rete.

L'ipotesi di reato di cui al comma 3 consiste nella commissione delle condotte elencate ma oggetto specifico del reato sia un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero siano commesse azioni volte ad usurpare la paternità dell'opera, a deformare, a mutilare o comunque a modificare l'opera medesima, qualora sia offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 174-quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad

autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

▪ **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171- bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Tale ipotesi di reato prevede la tutela penale del software e consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, alternativamente la duplicazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, la concessione in locazione di programmi per elaboratori e programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Oggetto della tutela, sono tutti quei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dal campo di applicazione le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Lo scopo commerciale o imprenditoriale richiamato non fa riferimento all'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può invece ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine – ad esempio – di risparmiare il costo di acquisto dei *software* originali.

Sono da ritenere abusive tutte le operazioni sui programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli artt. 27, 28, 29, 64-bis, 64-ter e 64-quater L. n. 633/1941. Ai fini della sussistenza del reato si ritiene essere sufficiente che la condotta abbia ad oggetto anche solo una parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale o costituente il nucleo centrale del programma stesso.

L'elemento oggettivo del reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, alternativamente la riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. 30, 31, 64-quinquies e 64-sexies; estrazione o riutilizzazione di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 32, 33, 102 bis e 102 ter; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171-ter***

legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. *É punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci

misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione è finalizzata alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno. Oggetto delle ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'articolo in esame possono essere: opere

dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale.

Al 2 comma viene fatto riferimento a: copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; opere dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parti di esse.

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora la condotta richiamata abbia il fine di lucro, pertanto, si esclude la punibilità se il fatto è commesso per uso personale.

▪ ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171- septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Tale ipotesi di reato si realizza allorché i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari ai fini di un'univoca identificazione dei medesimi supporti.

La condotta di cui alla lett. b) del medesimo articolo è costituita dalla falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La falsa dichiarazione è punita esclusivamente se il fatto non costituisce un più grave reato.

▪ ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171- octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

Il presupposto del reato è che il fatto non costituisca un più grave reato.

Tale ipotesi di reato punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, individuato nel perseguimento di fini fraudolenti.

41. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETA' ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-novies del DECRETO le seguenti:

- a) diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore. Si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale scientifico tutelato dal diritto d'autore (studi, ricerche, articoli, ecc.), a supporto delle apparecchiature e prodotti della SOCIETA';
- b) installazione di software. Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della SOCIETA';
- c) acquisto di servizi di sviluppo software. Si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici per la SOCIETA' svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

42. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 e ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;

- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

42.1 Procedure di controllo specifiche

42.1.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. è previsto l'espresso divieto di utilizzo e diffusione, senza l'acquisto dei relativi diritti, di materiale tutelato. Tale prescrizione si applica a tutte le funzioni aziendali.

42.1.2 Installazione di software

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. è previsto l'espresso divieto per i dipendenti di installare software non autorizzato. L'installazione di qualsiasi software è sottoposta ad autorizzazione di un amministratore di sistema.

42.1.3 Acquisto di servizi di sviluppo software

- ✓ Esiste e viene applicata una procedura per la gestione del processo di approvvigionamento di servizi che prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.
- ✓ Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione aziendale "Information Technology" verifica le caratteristiche del prodotto e l'eventuale documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione utilizzatrice verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- ✓ Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- ✓ Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:

- a) l'autorizzazione formalizzata della Direzione Generale (DG) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati ad Amministrazione e controllo, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle liste di riferimento.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies del DECRETO)

43. La tipologia dei reati ambientali

Introduzione

Con l'entrata in vigore, in data 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nella ipotesi di commissione dei così detti "*reati ambientali*", in quanto il D.Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento all'interno del D. Lgs. n. 231/01 dell'art. 25 *undecies* su detta specifica materia.

Un'ulteriore e rilevante modifica in tema di responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali è stata introdotta dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*). Tale intervento normativo ha esteso il novero dei reati presupposto ad alcune fattispecie delittuose introdotte, dal medesimo testo legislativo, nel nuovo Titolo VI *bis* del codice penale (*Dei delitti contro l'ambiente*).

Alla luce di quanto sopra, l'ente può attualmente rispondere, in aggiunta alle previgenti figure delittuose, anche per i seguenti reati presupposto:

- 1) inquinamento ambientale (452-*bis* c.p.);
- 2) disastro ambientale (452-*quater*);
- 3) delitti colposi contro l'ambiente (452-*quinqüies*);
- 4) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies*).

Relativamente ai reati ambientali, dunque, l'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 prevede per l'ente responsabile la sanzione pecuniaria massima fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- ✓ fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 (cdtt. Codice Ambientale) e nel caso di violazione degli art. 8, co. 1 e 2 e art. 9, co. 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
- ✓ fino ad un anno nel caso di violazione dell'art. 452 *bis* c.p. (Inquinamento ambientale);
- ✓ non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 2 anni nel caso di violazione dell'art. 452-*quater* (Disastro ambientale);
- ✓ definitiva_dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano *stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati* di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. n.

202/2007;

✓ definitiva, inoltre, in tutti i casi previsti espressamente dall'art. 16, D.lgs. n. 231/2001.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.lgs n. 231/01, introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, e di recente modificata dalla L. 68/2015, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo per alcune fattispecie di reato, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

I reati ambientali introdotti nella normativa relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche, nello specifico, sono ricompresi nelle seguenti norme:

- ✓ Codice Penale: art. 452-*bis*, art. 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*, art. 727-*bis* e art. 733-*bis*;
- ✓ D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- ✓ D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 205/2010;
- ✓ L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- ✓ L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

I Reati

Per quanto concerne la presente parte speciale, sezione *ex art. 25 undecies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel Decreto.

▪ Inquinamento ambientale (Art. 452-bis cod. pen.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo;*
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Il comma primo dell'art 452-*bis* punisce con la reclusione e con la multa chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle acque o dell'aria o di vaste o significative porzioni del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il comma 2 prevede un'ipotesi aggravata "quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, ambientale, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (per come indicate nell'allegato IV della direttiva n. 92/43/CE e dall'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE). Tale aggravante ha natura oggettiva, nel senso che per l'imputazione di essa è sufficiente, ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., che l'agente ne abbia ignorato per colpa la sussistenza degli elementi costitutivi. La colpa deve essere valutata secondo il canone della prevedibilità in concreto.

Il reato in questione è punito anche nella forma colposa, ma in tal caso la legge prevede un'attenuazione di pena. Il termine "cagiona" qualifica il delitto in esame come reato di evento e di danno, costituito dalla compromissione o dal deterioramento dei beni e delle componenti ambientali espressamente indicate. Il reato è, inoltre, a forma libera, e, pertanto, si avvale, trattandosi di fattispecie di inquinamento, della specificazione contenutistica di tale fenomeno contenuta nell'art. 5 del T.U.A., che lo descrive come "*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*".

La fattispecie è integrata sia nella forma commissiva che in quella omissiva, consistendo quest'ultima nell'omissione degli specifici obblighi di gestione previsti dalla normativa ambientale; omissione che integra il requisito di "abusività" della condotta, richiesto dalla norma.

▪ **Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.)**

Fuori dai casi previsti dall' art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- ✓ *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- ✓ *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- ✓ *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La norma introduce tre fattispecie alternative, due delle quali incentrate sull'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema (numeri 1 e 2), che integrano un reato di danno e non di pericolo. Le prime due ipotesi delittuose si distinguono sulla base di un dato "qualitativo": la lettera *a*) prevede l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; la lettera *b*) prevede la possibilità che l'equilibrio di un ecosistema possa essere ripristinato, ma a costo di rimedi particolarmente onerosi, o consistenti nell'adozione di provvedimenti eccezionali. L'ipotesi di cui alla lettera *c*), invece, non richiede come presupposto indispensabile l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, postulando, come requisito necessario, un'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Si tratta, infatti, di un'ipotesi residuale, avente funzione "di chiusura", giacché si applica al caso in cui la condotta dell'agente non abbia prodotto un'alterazione dell'equilibrio. Ad ogni modo, anche quest'ultima costituisce un'ipotesi di reato di danno e non di mero pericolo.

Il bene giuridico tutelato nell'articolo *de quo* è rappresentato dall'ecosistema, per quanto attiene alle due fattispecie incentrate sulla alterazione del suo equilibrio, mentre la terza ipotesi di reato ambientale costituisce un reato plurioffensivo, in quanto tutela tanto l'ecosistema, quanto una forma qualificata di pubblica incolumità, avente matrice strettamente ambientale. In tutte le fattispecie, in ogni caso, la condotta deve essere commessa abusivamente, ovvero violando le regole di riferimento per la specifica attività. Il delitto è punito anche nella forma colposa, ma, in tal caso, la pena è attenuata da un terzo a due terzi, con un'ulteriore diminuzione di un terzo qualora dal fatto derivi il "pericolo" di disastro ambientale (art. 452-*quinquies*).

Tuttavia, nella sola forma dolosa è consentita la confisca ed è prevista, inoltre, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Per ciò che concerne, infine, il momento della consumazione, le fattispecie di cui alle lettere *a*) e *b*) si perfezionano allorché si determina l'effetto di alterazione dell'ecosistema, con i caratteri dell'irreversibilità o della particolare onerosità della sua eliminazione.

▪ ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.)***

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Come già anticipato, le ipotesi delittuose ambientali sopra descritte possono essere concepite anche nella forma colposa, ma, in tal caso, è prevista un'attenuazione di pena.

Ai fini della qualificazione della condotta, occorre, altresì, considerare che la locuzione "abusivamente" ricomprende ogni condizione oggettivamente abusiva (per difetto di autorizzazione, per violazione delle sue prescrizione, per la natura illegittima della stessa), con la conseguenza che, allo scopo di verificare se l'elemento soggettivo del reato sia il dolo o la colpa, è determinante il diverso atteggiamento dell'agente riguardo a tale dato oggettivo.

▪ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies cod. pen.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Il delitto in questione si configura come reato a più fattispecie e di pericolo, in quanto la violazione delle regole che disciplinano l'espletamento di anche una sola delle molteplici attività tipizzate dalla norma si presume in sé pericolosa, indipendentemente dall'effettività del danno all'ambiente.

Nell'ipotesi base di cui al primo comma, si è di fronte ad un reato di pura condotta. Infatti, il disvalore della condotta si incentra, oltre che sulla sua abusività, sulla natura dell'oggetto materiale, e, pertanto, il reato sussiste indipendentemente dalla adozione da parte dell'agente di misure precauzionali necessarie ed idonee a prevenire pericoli per l'ambiente.

Le ipotesi aggravate di cui al secondo comma delineano ipotesi di pericolo concreto di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L'ipotesi aggravata di cui al terzo comma consiste nella derivazione dalla condotta di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. Da essa scaturisce un aumento della pena

fino alla metà.

Il delitto in esame può, inoltre, essere punito con la confisca e con la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione.

- ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis cod. pen.¹²)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- ***Scarico abusivo di acque reflue industriali - Art. 137 D.Lgs. 152/2006***

[...]

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordicesimo, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle*

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

¹² Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La norma punisce chiunque apra o effettui, nell'esercizio dell'attività di impresa, scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose elencate dalle apposite tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/2006, senza la prescritta autorizzazione, ovvero continui ad effettuare scarichi in seguito alla revoca o sospensione dell'autorizzazione medesima. Per scarico, a norma dell'art. 74, co. 1, lett. f) del Decreto sopra citato, si intende "qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Nel caso in cui, invece, i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento, gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido ed essere, pertanto, sottoposti alla relativa normativa di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

La disposizione in esame punisce, inoltre, chiunque effettui scarichi nel suolo, sottosuolo e mare, al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 103, nonché in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 104, del D.Lgs. n. 152/2008.

È altresì punito chiunque effettui lo sversamento, da navi o aeromobili, di sostanze per le quali è previsto il divieto assoluto di scarico, a meno che lo stesso non possa essere reso innocuo da processi fisici, chimici e biologici che si verificano in mare: in tale ultimo caso, è comunque necessaria la presenza della relativa autorizzazione.

Per i reati di cui all'articolo 137 il D.Lgs. n. 231/2001 prevede: a) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento

a trecento quote.

▪ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256 D.Lgs. 152/2006**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...]

La norma punisce chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza delle autorizzazioni,

iscrizioni e comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge (dal novero dei rifiuti deve essere escluso lo scarico di acque reflue così come descritto dall'art. 74, lettera ff) del D.Lgs. n. 4/2008 - c.d. "scarico di acque reflue"). [co. 1]

La disposizione punisce, inoltre, chiunque effettui un'attività di miscelazione di rifiuti con diverso grado di pericolosità, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di prescritta autorizzazione. [co. 5]

La norma punisce altresì tutti coloro i quali pongono in essere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari, in violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003. [co. 6]

Per i reati di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede: *a)* per la violazione dei commi 1, lettera *a)*, e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; *b)* per la violazione dei commi 1, lettera *b)*, 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

▪ **Bonifica dei siti - Art. 257 D.Lgs. 152/2006**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

La norma punisce il comportamento di chi, avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, determinando così il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda ad attivare la procedura di bonifica dettagliatamente disciplinata dall'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006, con annessi i relativi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità competenti.

La procedura deve essere attivata dal responsabile dell'inquinamento, tanto nel caso in cui

si tratti di una persona fisica quanto di una persona giuridica che abbiano dato luogo all'evento inquinante durante l'esercizio della propria attività. La disciplina si applica altresì nel caso in cui le contaminazioni siano da classificarsi come "storiche", cioè riscontrate durante l'esercizio dell'impresa ma preesistenti alla stessa. In tal caso, la mancata rimozione della sostanza inquinante ritrovata, potrebbe infatti cagionare un aggravamento della situazione di contaminazione ambientale.

Per i reati di cui all'art. 257 il D.Lgs. n. 231/2001 prevede: **a)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; **b)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

▪ **Falsità del certificato di analisi dei rifiuti - Art. 258 D.Lgs. n. 152/2006**

[...]

4. [...]Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La disposizione in questione punisce la condotta del soggetto che, nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false informazioni relativamente alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti stessi, nonché chiunque utilizzi false certificazioni durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Per i reati di cui all'art. 258 il D.Lgs. n. 231/2001 prevede relativamente all'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

▪ **Traffico illecito di rifiuti - Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La disposizione in questione punisce la condotta di quei soggetti che pongono in essere un traffico illecito di rifiuti, e cioè un trasporto degli stessi in violazione delle norme sulla sorveglianza ed il controllo della loro spedizione all'interno della Comunità europea, nonché

in entrata ed in uscita dal suo territorio, previste dall'art. 26 del Reg. CEE del 1° febbraio 1993, n. 259.

Per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 259 il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

▪ **Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni .

La disposizione in questione punisce i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, pongono in essere un'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti: si fa riferimento a chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Per il delitto di cui all' articolo 260, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede: **a)** la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1; **b)** da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

▪ **Falsità della documentazione SISTRI - Art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006**

[...]

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

[...]

La disposizione punisce chiunque fornisca false indicazioni all'interno dei certificati utilizzati nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti.

La norma punisce, inoltre, il trasportatore che ometta di accompagnare il proprio carico di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, qualora prevista, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

È inoltre punita la condotta del trasportatore che alteri fraudolentemente la scheda citata. Per la violazione dell'articolo 260 *bis*, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede: **a)** la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; **b)** la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

▪ **Superamento dei valori di emissione - Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006**

[...]

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

[...]

La disposizione in esame punisce chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, superi i valori limite di emissione, e/o violi le prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, comunque denominati, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal legislatore.

Si precisa che per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per la violazione dell'articolo 279, comma 5, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

▪ **Art. 1 L. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza.

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di

sei mesi ad un massimo di due anni)

▪ **Art. 2 L. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

▪ **Art. 3 bis L. 150/1992**

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

▪ **Art. 6 L. 150/1992**

1. *Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

2. *Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.*

3. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il*

prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

5. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.*

6. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.*

▪ **Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

▪ **Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

▪ **Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa*

o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

44. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies del DECRETO quelle relative a:

a) Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari

Si tratta delle attività correlate alla produzione di acque industriali provenienti dai processi produttivi o di lavaggio.

b) Miscelazione non consentita di rifiuti

Si tratta delle attività e dei processi correlati alla produzione rifiuti industriali.

c) Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria

Si tratta delle attività correlate alle emissioni in atmosfera provenienti dai processi produttivi o tecnici.

d) Rapporti con i fornitori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del loro coordinamento in tema di protezione ambientale.

e) Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori e del loro coordinamento in tema di protezione ambientale.

f) Gestione degli asset aziendali

Si tratta dell'attività di gestione degli asset che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di protezione ambientale.

45. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

45.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le Procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili. In via preliminare, va sottolineata l'adozione, da parte di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., della certificazione in conformità alla norma ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale". Pertanto, tutto il personale, oltre le procedure di controllo specifiche riportate nei paragrafi successivi, è tenuto a conoscere e rispettare le procedure redatte in conformità alla suddetta norma volontaria internazionale.

45.1.1 Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari

Sono previste attività di controllo e gestione che prevengono la possibilità di sversamento di liquidi negli scarichi idrici (es. vasca di contenimento delle acque di verniciatura, smaltimento olii di produzione).

45.1.2 Miscelazione non consentita di rifiuti

Sono previste specifiche modalità operative per la corretta suddivisione e ritiro dei rifiuti, elaborate in ciascun sito produttivo per ogni tipologia di rifiuto prodotto.

45.1.3 Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria

Sono previsti dei controlli per ogni punto di emissione in atmosfera e relative autorizzazioni.

45.1.4 Rapporti con i fornitori

E' stabilita una procedura di qualifica dei principali fornitori che tenga conto anche della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e gli eventuali impatti sull'ambiente.

45.1.5 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

E' prevista una procedura di qualifica degli appaltatori e sub appaltatori anche sulla base della attività che saranno chiamati a svolgere e dell'impatto sull'ambiente.

45.1.6 Gestione degli asset aziendali

E' prevista una procedura che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione di tutti gli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa sulla tutela ambientale.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(art. 25-duodecies e art. 25 terdecies, del DECRETO)

46. La tipologia del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, rubricato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22, comma-12 *bis*, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale ultimo citato articolo (anch’esso modificato dal D.Lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, se:

- ✓ i lavoratori sono in numero superiore a tre;
- ✓ sono minori in età lavorativa;
- ✓ sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603-*bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A sua volta, il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/98 stabilisce che: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

▪ **Art. 25 - *duodecies* D.Lgs. 231/2001**

*La L. 161/2017 ha introdotto il Comma 1 quater all’Art. 25 *duodecies*.*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (55)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (55)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

▪ **Art. 25 - terdecies D.Lgs. 231/2001**

La L. 167 del 20.11.2017 introduce l'art. 25 terdecies, rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che:

- 1. in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;*
- 2. nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;*
- 3. se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

▪ **Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)**

Art. 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o

gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3 bis

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

47. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art.25-duodecies del DECRETO quelle relativa ai seguenti elementi.

a) Impiego di cittadini di Paesi terzi

Si realizza quando la Società assume ed occupa direttamente cittadini di Paesi terzi.

b) Appalti e subappalti affidati a società o imprese che utilizzano cittadini di Paesi terzi

Si realizza quando la Società affida in appalto o subappalto l'esecuzione totale o parziale di un opera o servizio e l'appaltatore o il subappaltatore impiega cittadini di Paesi terzi.

48. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 e ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

48.1 Procedure di controllo specifiche

48.1.1 Assunzione di personale

- ✓ Autorizzazione: è prevista una specifica assegnazione di funzione per l'assunzione di personale.
- ✓ In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. si prevedono le seguenti prescrizioni:
 - il processo di assunzione del personale si fonda su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, ecc.);
 - sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;

- è previsto, nel caso di cittadini di Paesi terzi, quale condizione essenziale per la costituzione del rapporto di lavoro e per la sua prosecuzione, che il dipendente lavoratore straniero sia in possesso del regolare permesso di soggiorno, con relativo controllo in capo alla funzione Personale;
 - sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- ✓ Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

48.1.2 Appalti e subappalti affidati a società o imprese che utilizzano cittadini di Paesi terzi

In AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., nei contratti di appalto o subappalto è previsto che l'appaltatore o il subappaltatore dichiari e garantisca, nel caso di impiego di cittadini di Paesi terzi, che i lavoratori utilizzati sono in possesso di regolare permesso di soggiorno e che i lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore espongano una tessera di riconoscimento, prevista dalla legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Per l'elenco delle Procedure applicabili alle fattispecie di reato inserite in tale Capitolo, si veda il documento "Tabella di correlazione tra Procedure e Modello 231".

L'Organismo di Vigilanza di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. utilizzerà le evidenze oggettive scaturite dall'applicazione delle Procedure da parte del personale aziendale; potrà inoltre predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

PARTE SPECIALE
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO

(art. 25-quinquies lett. a) del DECRETO)

49. La tipologia del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il reato è previsto dall'art. 603-bis del codice penale, così come modificato dalla Legge 29/10/2016, n. 199 che, oltre alle innovazioni rispetto alla previgente fattispecie criminale, ha introdotto tale illecito nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di AEC ILLUMINAZIONE.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per AEC ILLUMINAZIONE, in quanto la Società non assume manodopera al fine di impiegarla presso terzi.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma.

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

50. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da AEC ILLUMINAZIONE, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- a) selezione del personale;
- b) assunzione e gestione del personale;

- c) gestione dei rapporti con gli enti preposti (INPS, INAIL, Centro per l'impiego, Direzione Territoriale del lavoro) per adempimenti relativi all'amministrazione e gestione del personale, ivi compreso il pagamento di contributi previdenziali;
- d) affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

51. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

51.1 Procedure di controllo specifiche

51.1.1 Assunzione di personale

- ✓ Procedura. In AEC ILLUMINAZIONE viene utilizzata una specifica procedura per la gestione del personale (PSA 006 "Competenze e Formazione"), che prevede, tra le altre cose, regole di comportamento che comportano prevenzione rispetto a questa tipologia di reati.
- ✓ Autorizzazione formale: esiste un'autorizzazione formalizzata (o delega) per l'assunzione di personale, suddivisa tra due Amministratori.
- ✓ Inoltre, nella PSA 006:
 - sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- ✓ Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio informatico, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

51.1.2 Gestione del personale

La Procedura PSA 006 "Gestione Risorse Umane" definisce le responsabilità e le modalità operative relative alla gestione del personale, inserendo elementi di comportamento relativi ai seguenti aspetti:

- ✓ formazione/Addestramento sul sistema di gestione qualità/ambiente;
- ✓ formazione/Addestramento tecnico-professionale;
- ✓ formazione/Addestramento per neoassunti;

- ✓ formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ formazione sul Modello 231;
- ✓ verifica dell'efficacia degli interventi formativi;
- ✓ definizione degli elementi di qualifica del personale;
- ✓ motivazione del personale e comunicazione.

51.1.3 Codice Etico

AEC ILLUMINAZIONE adotta un Codice Etico, al cui rispetto è tenuto tutto il personale aziendale, che prevede il rispetto delle condizioni contrattuali previste per i lavoratori e l'applicazione di tutte le disposizioni di legge applicabili alla materia.

PARTE SPECIALE

REATI TRIBUTARI

(art. 25-*quinquiesdecies* del DECRETO)

52. La tipologia dei reati tributari

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Il reato si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA) nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di:

- operazioni non realmente effettuate in tutto (inesistenza oggettiva assoluta) o in parte (inesistenza oggettiva parziale, ovvero realizzata in termini quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nel documento);
- o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione qualitativa o quantitativa);
- o che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva)

Perché si configuri il reato è necessario che tali fatture o altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, registri in contabilità e deduca dal proprio reddito imponibile come risultante dalla dichiarazione annuale, fatture riferite a sponsorizzazioni di eventi sportivi senza aver effettivamente pagato un corrispettivo per la sponsorizzazione o avendo versato somme inferiori a quelle indicate in fattura.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona il comportamento di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra descritto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in tal caso il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il legislatore precisa inoltre che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali.

Il reato in questione si pone in rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo Decreto (reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (ad esempio, una fattura per una sponsorizzazione non effettuata) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

La fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la società, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni per investimenti in beni strumentali (ad esempio iper-ammortamento) utilizza perizie o altri elaborati di soggetti terzi attestanti dati non corrispondenti al vero.

L'aspetto caratterizzante e distintivo rispetto all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, è la presenza di comportamenti che rendano più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria e, di contro, aumentino l'eventualità di successo dell'inganno da parte dell'agente.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve evidentemente essere provato ai fini dell'accertamento del reato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

L'articolo sanziona la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato è punito con la sanzione della reclusione da quattro a otto anni.

Si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona, cioè, al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi, non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo (repressa ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 descritto in precedenza).

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è infatti ritenuto un reato che "arretra" la sfera della rilevanza penale a condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, prevede che le condotte siano compiute "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Il reato non potrà quindi ricorrere, laddove il soggetto agisca esclusivamente per finalità differenti da quella di consentire un'altrui evasione di imposta, ad esempio quando emette fatture per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici e neppure quando l'emissione è preordinata a procurare un vantaggio (anche fiscale) per l'emittente stesso.

A tale proposito, occorre peraltro ricordare che l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora dalla commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o vantaggio. Tale interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, qualora la Società emetta fatture "gonfiate" rispetto al corrispettivo effettivamente percepito da un cliente al fine di consentire a quest'ultimo un risparmio di imposta e spingerlo ad acquistare i prodotti della Società, ottenendo così un vantaggio che controbilanci l'eventuale maggior onere fiscale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

L'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia dell’interesse dell’amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all’accertamento dell’an e del *quantum debeat* a titolo di imposta.

Il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” (es. documenti commerciali, previdenziali).

Per “occultamento” si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l’amministrazione finanziaria.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Con tale reato si vuole tutelare l’interesse dell’amministrazione finanziaria ad esercitare utilmente le eventuali azioni esecutive.

Ai fini della configurabilità del delitto, è necessario che i debitori d’imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell’erario.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

NOTA: Si precisa che il MODELLO non tratta i reati fiscali introdotti dal D. Lgs. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (meglio nota come “Direttiva PIF”).

Si tratta dei reati di: a) dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000); b) omessa dichiarazione (art. 5); indebita compensazione (art.10-quater) richiamati dal comma 1-bis dell’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell’art. 25-quinquiesdecies, questo ulteriore gruppo di reati tributari rileva “ai fini 231” soltanto al ricorrere di due condizioni: a) il delitto è commesso

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri) e (b) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Data la dimensione e l'attività svolta dalla SOCIETA', si è ritenuto opportuno non trattare i suddetti reati, in quanto il suddetto limite non è raggiunto e, più in generale, data la remota possibilità di commissione.

53. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio in relazione ai reati fiscali sopra descritti:

- a) gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;
- b) gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
- c) predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della SOCIETA';
- d) tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
- e) assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- f) gestione e controllo dei flussi finanziari aziendali;
- g) pianificazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
- h) gestione dei rapporti con eventuali subfornitori e subappaltatori;
- i) gestione dei rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- l) negoziazione e stipula di partnership in genere, partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese;
- m) gestione degli omaggi e spese di rappresentanza: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi, alle ospitalità e alle spese di rappresentanza;
- n) gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale;
- o) gestione del personale.

54. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

54.1 Procedure di controllo specifiche

54.1.1 Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte

Imposte annuali. Il calcolo delle imposte viene effettuato dal consulente, che predispone anche la relativa dichiarazione e comunica gli importi inviando alla SOCIETA' il Modello F24 che il Responsabile Amministrativo controlla verificandone la corrispondenza degli importi con la voce del bilancio "debiti erario" e provvede ad inserirlo in contabilità. Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria aziendale su delega del Presidente.

Iva e contributi relativi alle buste paga. Le chiusure mensili dell'IVA, le dichiarazioni IVA e i contributi vengono gestiti dall'ufficio amministrativo. Il pagamento avviene con la stessa procedura sopra indicata.

54.1.2 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

- Norme. Sono previsti i seguenti adempimenti e procedure: in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente devono essere adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale. Tali attività sono soggette a controllo del Revisore.
- ✓ Flusso informativo. Sono previste:
 - misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;

- misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, la Direzione;
- l'obbligo per chi fornisce informazioni di cui sopra alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;
- misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio la Direzione.
 - ✓ Tracciabilità: è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. E' disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
 - ✓ Documentazione: il progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per la sua approvazione.

54.1.3 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, il Revisore ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

- ✓ Regole di comportamento: è previsto l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, il Revisore e altri organi societari.
- ✓ Riunioni tra gli organi deputati al controllo e l'ODV: è prevista l'effettuazione di una o più riunioni annue tra il revisore o organo per la revisione contabile, il Collegio Sindacale e l'ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista dalla normativa societaria, nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.
- ✓ Affidamento a primaria Società specializzata dell'attività di review e coordinamento per la predisposizione del bilancio annuale di esercizio e per le dichiarazioni, nonché dell'assistenza continuativa sulle tematiche fiscali, sia in materia di imposte dirette che indirette.

- ✓ Flussi informativi: è prevista la comunicazione sistematica all'ODV di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da altri organi sociali o dal revisore.
- ✓ Documentazione: sono trasmessi al revisore – con congruo anticipo – tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

54.1.4 Rapporti con i fornitori e subappaltatori

- ✓ In AEC ILLUMINAZIONE viene utilizzata la Procedura PSA 016 "Approvvigionamento", che prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di funzioni responsabili della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.
- ✓ Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione applicabile a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.

54.1.5. Raggruppamenti temporanei di imprese

In tal caso, si prevede:

- ✓ la verifica della rispondenza dei partners ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito della SOCIETA' nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- ✓ l'avvio della richiesta da parte della funzione competente alla funzione Amministrazione.

54.1.6 Rapporti con i consulenti

In AEC ILLUMINAZIONE, coerentemente con quanto previsto dalla Procedura PSA 016 "Approvvigionamento", è previsto che:

- a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;
- b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

54.1.7 Omaggi e spese di rappresentanza

Per la gestione di tale processo, in AEC ILLUMINAZIONE, vengono assicurati i seguenti elementi:

- a) i destinatari degli omaggi;
- b) i principi obbligatori da rispettare;
- c) le tipologie di omaggi;
- d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili;
- e) il trattamento contabile;
- f) il budget di spesa.

54.1.8 Sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

Si prevede:

- ✓ che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a AEC ILLUMINAZIONE vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- ✓ che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- ✓ che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità;
- ✓ che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario;
- ✓ che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi AEC ILLUMINAZIONE o in grado di danneggiare la reputazione della Società;
- ✓ che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche;
- ✓ una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

54.1.9 Finanza agevolata

Si prevede:

- ✓ il rispetto delle normative applicabili, in particolare dai singoli bandi/avvisi, da parte di AEC ILLUMINAZIONE;
- ✓ che tutti i contributi ottenuti siano utilizzati per gli scopi originariamente previsti e non ne sia fatto alcun uso fraudolento od improprio;
- ✓ l'utilizzo di Società di consulenza specializzate con importante esperienza e competenza, in assistenza agli uffici preposti di AEC ILLUMINAZIONE.

PARTE SPECIALE
REATI DI CONTRABBANDO
(art. 25- *sexiesdecies* del DECRETO)

L'Unione Europea rappresenta un'unione doganale, all'interno della quale vige il divieto di applicazione di dazi e diritti di confine; le merci comunitarie sono quindi libere di circolare tra gli Stati membri, mentre le merci di Paesi extracomunitari che entrano nel territorio dell'Unione e sono destinate ad essere immesse a titolo definitivo nel mercato europeo, sono sottoposte a diritti doganali.

A livello nazionale, la materia è disciplinata dal D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali). I diritti doganali sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; fra questi, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 43/1973, costituiscono diritti di confine:

1. i dazi di importazione e quelli di esportazione;
2. i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
3. per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Il reato di contrabbando si configura, in linea generale, quando con dolo si sottraggono (o comunque si tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 del Testo Unico delle Leggi Doganali, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

La materia dei reati doganali ha nel tempo visto susseguirsi numerosi e non sempre organici interventi normativi. Dopo che la L. 689/1981 aveva abrogato tutte le contravvenzioni previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali (artt. 302 e ss. D.P.R. 43/1973), trasformandole in illeciti amministrativi, il D.lgs. n. 8/2016 ha abrogato tutti i reati (compresi quindi i delitti) previsti dallo stesso D.P.R. 43/1973 e puniti unicamente con pena pecuniaria. Il citato d.lgs. 75/2020 ha però ulteriormente modificato il D.lgs. 8/2016, stabilendo che l'abrogazione di cui sopra non si applica ai reati del Testo Unico delle Leggi Doganali, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10 mila euro.

Ne discende che le fattispecie che seguono, ove sanzionate con la sola pena pecuniaria, costituiscono illeciti penalmente rilevanti, e quindi idonei a generare anche una responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001, solo ove comportino un mancato pagamento di diritti di confine per un importo superiore a 10 mila euro.

55. La tipologia dei reati di contrabbando

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito, anche il "Testo Unico"); b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del Testo Unico; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

La fattispecie è integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, il reato potrebbe essere contestato anche a colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Articolo 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Viene sanzionato con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102 del Testo Unico; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Il reato si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma, o comunque viola i diritti di confine.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione, ed è configurato come reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto di cui all'art. 282 del Testo Unico, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 del Testo Unico, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 del Testo Unico per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie costituisce anch'essa – come la precedente – un reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa de qua è il comandante della nave; l'ultima parte dell'art. 284 prevede invece un reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale, a prescindere dalla propria qualifica.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza

dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del Testo Unico. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie in esame prevede che chiunque costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del Testo Unico, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Il reato prevede la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del Testo Unico.

La norma ha ad oggetto merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni e riduzioni del dazio, ad esempio perché importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, previa autorizzazione delle Autorità doganali.

Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie sanziona il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito; la sanzione prevista è la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

E' evidente che in tal caso la Società potrebbe rispondere del reato in questione solo a titolo di concorso.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Ai sensi della fattispecie in questione, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi, chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Altri casi di contrabbando (Articolo 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Ai sensi dell'art. 292 del Testo Unico, chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (Articolo 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la

reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

* * *

Come accennato, per la natura dell'attività di AEC ILLUMINAZIONE, non verranno neppure trattati, perché considerati neanche astrattamente configurabili in ambito aziendale, i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), con relative circostanze aggravanti (Articolo 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

56. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da AEC ILLUMINAZIONE, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) importazione di merci da Paesi extracomunitari e pagamento dazi;
- c) selezione dei fornitori;
- d) individuazione e selezione degli spedizionieri;
- e) progettazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
- f) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce;
- g) gestione fiscale.

57. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 8 ed ulteriormente integrate nel capitolo 9, valide per tutte le attività di rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

57.1 Procedure di controllo specifiche

57.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento, selezione dei fornitori e/o degli spedizionieri

- ✓ Relativamente all'attività sensibile di "Gestione del processo di approvvigionamento" si fa riferimento ad una specifica procedura, la PSA 016 "Approvvigionamento", che, tra le altre cose, prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
 - la definizione di un responsabile dell'esecuzione del contratto.
- ✓ Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda l'autorizzazione formalizzata della Direzione a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

57.1.2 Processo di gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi.

Importazione di merci da Paesi extra UE

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione delle transazioni finanziarie" sono stabilite le seguenti prescrizioni.

- ✓ Operatori finanziari: obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici.
- ✓ Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: è previsto che siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
 - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società offshore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
 - il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;

- il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.
 - astenersi dall'offrire o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere e rispettare, nella gestione di omaggi e regali, le procedure aziendali interne.
- ✓ Procura: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti espressamente autorizzati.
- ✓ Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede:

- ✓ che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei principi qui indicati;
- ✓ l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- ✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- ✓ la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- ✓ l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- ✓ che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi nazionali o sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

57.1.3 Gestione fiscale

Riguardo la gestione fiscale delle transazioni si prevede:

- ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - modalità per la corretta determinazione dei prezzi di acquisto e conseguente calcolo dei dazi dovuti da parte dello spedizioniere incaricato; in particolare, in caso di importazioni da paesi extra-UE, far condurre allo spedizioniere una verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine e calcolare il dazio o il diritto di confine dovuto sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore, del costo del trasporto e degli eventuali servizi accessori;
- ✓ Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati. Andranno pertanto conservati, per ogni singola operazione, i documenti di importazione (tra cui i contratti con il fornitore e lo spedizioniere, la bolla doganale, la fattura del fornitore e dello spedizioniere) al fine di poterli esibire su richiesta all'ODV o ad altri soggetti autorizzati che ne facciano richiesta.
- ✓ Ruoli e responsabilità: è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali.